SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 giugno 1998.

Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale. (Ordinanza n. 2788).

98A5191

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 giugno 1998, n. 194.

Interventi nel settore dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi nel settore del trasporto aereo

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.

3. È autorizzata altresì la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1998, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.

Art. 2.

Interventi nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito: *a)* per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; *b)* per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera *a)* conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera *a)*. Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.

2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le relative quote di ammortamento.

4. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturate ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle

risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998.

7. Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.

8. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2 miliardi per l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno 2000. Ai fini del miglioramento del livello tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la regione Lombardia e la provincia di Perugia sono autorizzate ad effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di lire un miliardo per il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali enti di gestione o, in mancanza, dalle regioni territorialmente competeneti e dalla provincia autonoma di Trento. Le regioni, nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

9. All'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al primo periodo, le parole: «relativi agli esercizi 1995 e 1996» sono sostituite dalle seguenti: «relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997».

10. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.

11. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «a fronte della rottamazione» sono inserite le seguenti: «o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale»;

b) al comma 2, le parole: «e che consegnino» sono sostituite dalle seguenti: «e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino».

12. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione approvato dal Ministro dei trasporti con decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 3.

Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario

1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo dodecennale del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed è altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta

Verona-Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresì indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonché partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è abrogato.

3. Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli oneri di funzionamento della commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennità ed i compensi spettanti ai membri della predetta commissione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma:

a) l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE;

b) è autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo.

5. In relazione alla prescrizione di cui all'articolo 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, la dimostrazione delle disponibilità finanziarie è effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste dall'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

6. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d)* quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

7. Per consentire il funzionamento della commissione di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, come modificato dal comma 6 del presente articolo, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1999.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione di cui al comma 7 e alla determinazione dei relativi compensi.

9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021.

Art. 4.

Norma di copertura

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997, lire 547,1 miliardi per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per l'anno 1999 e lire 1124,7 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 79,5 miliardi per l'anno 1998, lire 133,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 124,5 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 331 miliardi per l'anno 1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire 640 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 136,6 miliardi per l'anno 1998, a lire 275,2 miliardi per l'anno 1999 e a lire 360,2 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2206):

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) l'11 marzo 1997.

Assegnato alla commissione 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 2 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 29 aprile 1997; 13 e 14 maggio 1997; 30 settembre 1997; 2 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 6 ottobre 1997, con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 7 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4240):

Assegnato alla commissione IX (Trasporti), in sede referente, il 20 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, VIII e X.

Esaminato dalla IX commissione il 23, 29 e 30 ottobre 1997; 20 novembre 1997; 15, 20 e 29 gennaio 1998; 10 e 12 febbraio 1998.

Esaminato in aula l'11 maggio 1998 e approvato, con modificazioni, il 13 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2206/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, della giunta per gli affari della Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 maggio 1998; 2, 3 giugno 1998 e approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 5 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1997, n. 119, così recita:

«Art. 5 *(Interventi nel settore del trasporto aereo).* — 1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

— L'art. 2, comma 3-*bis*, del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1995, n. 197, così recita:

«3-*bis*. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali».

Note all'art. 2:

— L'art. 1, comma 2, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1995, n. 124, così recita:

«2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato».

— L'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1997, n. 287, così recita:

«6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni».

— Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riportato in nota all'art. 1.

— L'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, così recita:

«192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI S.p.a.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (Finmare S.p.a.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

— L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni».

— La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/C17/01 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 17/1 del 20 gennaio 1998.

— L'art. 11 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così recita:

«Art. 11 (*Servizi lacuali e lagunari*). — 1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati».

— L'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, recante: «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1981, n. 113, così recita:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione».

— L'art. 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita:

«163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto di gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991».

— L'art 29-*bis* del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, così recita:

«Art. 29-*bis (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati)*. — 1. È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.

2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'art. 6-*bis*».

— L'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, concernente: «Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1990, n. 294, così recita:

«Art. 3. — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e li trasmette alla competente autorità di bacino di cui all'art. 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla-osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali.

2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu tra i soggetti predetti. Il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

5. Tutte le opere da eseguire in conformità dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonché la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui all'art. 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilita ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione».

Note all'art. 3:

— L'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita:

«14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dell'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550».

— L'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304, supplemento ordinario, così recita:

«4. Gli interessi intercalari a carico dello Stato vengono erogati per un periodo massimo di 62 mesi dall'inizio dei lavori, con esclusione del tratto Firenze-Bologna per il quale il periodo massimo è di 78 mesi».

— L'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55, così recita:

«Art. 1. —1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge le città metropolitane, nonché i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti.

2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

— La tabella *D* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995, supplemento ordinario, è la seguente:

«TABELLA *D*

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE.

Oggetto del provvedimento	1996 (milioni di lire)
Legge n. 3 del 1963 e legge n. 75 del 1976: Tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (cap. 8636/Lavori pubblici)	2.000
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	50.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole)	50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: — Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)	100.000
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di IVA: — Art. 9, nono comma: Contributi a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo (cap. 8042/Industria)	25.000
Decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 748 del 1983: — Art. 1, commi 1-*ter* e 1-*quater*: Recupero del patrimonio edilizio dell'area Flegrea (cap. 7571/Presidenza)	10.000
Legge n. 887 del 1984: — Art. 12: Costruzione area ricerca di Frascati del C.N.R. (cap. 7506/Università e ricerca)	3.800
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. 8187/Tesoro)	20.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (cap. 7304/Università e ricerca)	50.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilascio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro)	30.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: — Art. 4: Azioni nel settore agricolo (cap. 7545/Risorse agricole)	5.000

Oggetto del provvedimento	1996 (milioni di lire)
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
— Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)	1.490.000
— Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (cap. 7740/Lavori pubblici); (cap. 8123/Risorse agricole)	20.000
Legge n. 13 del 1989: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati:	
— Art. 10: Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (cap. 8275/Lavori pubblici)	25.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industrie)	65.000
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca)	500.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa dell'ambiente (cap. 7712/Ambiente)	30.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)	5.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (cap. 7904/Industria)	30.000
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura:	
— Art. 21: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti e di scuole italiane all'estero (cap. 8001/Affari esteri)	3.000
Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) (cap. 7243/Risorse agricole)	5.000
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (cap. 7878/Tesoro)	10.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:	
— Art. 43 (cap. 7558/Industria)	90.000
— Art. 31 (cap. 7879/Tesoro	100.000
Legge n. 394 del 1991: Legge-quadro sulle aree protette (cap. 7410/Ambiente)	48.000
Legge n. 48 del 1982: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (cap. 7596/Lavori pubblici)	10.000
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:	
— Art. 9 (cap. 7279/Trasporti)	75.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:	
— Art. 3, comma 9, e art. 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (cap. 8789/Tesoro)	196.000
Legge n. 97 del 1994: Nove disposizioni per le zone montane:	
— Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole)	15.000
Decreto legislativo n. 506 del 1994: Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (cap. 7526/Università e ricerca)	10.000
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:	
— Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (cap. 9087/Lavori pubblici)	15.000
Decreto-Legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:	
— Art. 1: Imprenditorialità giovanile (cap. 7830/Tesoro)	90.000
	3.177.800».

— Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante: «Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 21 dicembre 1996.

— L'art. 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, così recita:

«Art. 7. — 1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'art. 9 è disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed è subordinata alle approvazioni di cui all'art. 5, comma 2, nonché alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali».

— L'art. 43 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante: «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995, supplemento ordinario, così recita:

— Art. 43 *(Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari)*. — 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato art. 46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui».

— La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, così recita:

«*d)* tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è riportato nelle note all'art. 3.

— L'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1986, supplemento ordinario, così recita:

«3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

— Il titolo della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è riportato nelle note all'art. 3.

— La legge 16 dicembre 1923, n. 3195, recante: «Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1994.

98G0240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1998, n. 195.

Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-*bis*, della legge 29 novembre 1995, n. 507.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390;

Visto il medesimo comma 8, secondo periodo, che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle finanze per la disciplina della definizione, da parte dei medesimi enti, delle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 415 del 1995;

Visto il comma 8-*bis* del medesimo articolo 5, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione, a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante la predeterminazione di criteri e modalità cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici;

Ritenuta la necessità di stabilire appositi criteri per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986;

Ravvisata l'opportunità di stabilire le modalità e i termini di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, i criteri di scelta del locatario o del concessionario in presenza di pluralità di richieste per lo stesso immobile, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei beni, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;

Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire i termini e le modalità per la presentazione della domanda intesa a definire le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'esercizio del potere regolamentare dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-2403/U.C.L. del 16 aprile 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, riguardanti la facoltà dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o in locazione a canone ricognitorio, per la durata di non oltre diciannove anni, beni demaniali o patrimoniali dello Stato non suscettibili, anche temporaneamente, di uso governativo attuale, si osservano i seguenti criteri:

a) per le associazioni combattentistiche e d'arma:

1) assenza di fini di lucro;

2) sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa;

b) per le associazioni sportive dilettantistiche:

1) assenza di fini di lucro;

2) affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

3) svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.

Art. 2.

1. Le concessioni e le locazioni degli immobili demaniali o patrimoniali dello Stato sono assentite in favore delle associazioni di cui all'articolo 1 nonché degli enti di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 5 della legge 29 novembre 1995, n. 507, con i criteri e le modalità seguenti:

a) accertamento preliminare, da parte dell'amministrazione finanziaria, che l'immobile richiesto non sia suscettibile di utilizzazione, anche temporanea, per uso governativo. Qualora un immobile idoneo o suscettibile di soddisfare esigenze governative venga, per motivi contingenti, assentito in concessione o in locazione all'ente richiedente, non potrà prescindersi, per la sua utilizzazione, dall'applicazione di un canone determinato sulla base dei valori locativi in comune commercio;

b) espressa indicazione, nell'atto di concessione o di locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato;

c) verifica periodica — da effettuarsi almeno ogni tre anni a cura della sezione staccata del demanio ovvero dall'ufficio del territorio, ove istituito — per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o di locazione;

d) durata della concessione o della locazione, da assentire in ogni caso su disposizione della Direzione centrale del demanio, di regola non superiore ai sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi la necessità, in considerazione di particolari finalità da perseguire dall'ente richiedente, o nel caso in cui si imponga al concessionario o al locatario l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, la concessione o la locazione può avere una durata superiore, comunque non eccedente i diciannove anni; in tale ultimo caso, nei relativi atti, va previsto il periodo di tempo entro il quale le opere stesse sono ultimate;

e) assunzione, da parte del concessionario o del locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli oneri delle contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile utilizzato faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sono eseguite secondo le prescrizioni delle competenti soprintendenze;

f) verifica periodica triennale, da parte dell'ufficio tecnico erariale, per accertare lo stato manutentivo dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonché il termine entro il quale tali opere sono eseguite. L'esito della verifica viene portato a conoscenza sia della sezione staccata del demanio ovvero dell'ufficio del territorio, ove istituito che della Direzione centrale del demanio;

g) applicazione di un canone pari al dieci per cento di quello determinato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei valori locativi in comune commercio;

h) adeguamento annuale del canone stesso in proporzione diretta alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente;

i) revoca o risoluzione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, della concessione o della locazione, per sopravvenute esigenze di carattere governativo;

l) acquisizione alla proprietà statale, al termine della concessione o della locazione, di tutte le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile concesso o locato, senza diritto a rimborso o a indennizzo di sorta;

m) divieto assoluto di sub-concessione o di sublocazione;

n) decadenza o risoluzione della concessione o della locazione in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni impote al concessionario o al locatario con obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, nonché della corresponsione di una penale pari all'intero ammontare del canone annuo a suo tempo determinato dall'ufficio tecnico erariale in regime di libero mercato, dovuto per tutto il periodo di occupazione, maggiorato delle percentuali annue di aggiornamento ISTAT, secondo i criteri di cui al punto 8, con detrazione di quanto già corrisposto;

o) versamento di una cauzione, costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario o dal locatario, il cui importo non può comunque essere inferiore a due annualità di canone.

Art. 3.

1. Le associazioni e gli enti interessati all'applicazione delle disposizioni del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986 presentano apposita istanza, secondo le modalità e i termini di cui al comma 3, in cui sono indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente, il bene oggetto della richiesta, la destinazione cui lo si intende assoggettare, nonché l'eventuale ordine di preferenza nel caso di plurime richieste con la medesima domanda.

2. I medesimi soggetti, qualora intendano definire le posizioni economiche relative all'utilizzazione dei beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 507 del 1995 presentano apposita domanda in cui è espressamente indicato:

a) l'impegno a rinunciare ai giudizi eventualmente in corso con l'Amministrazione demaniale nonché ad accollarsi le relative spese;

b) l'impegno ad accettare la misura dei canoni o degli indennizzi di occupazione stabilita dal competente ufficio tecnico erariale;

c) l'assunzione dell'obbligo di corrispondere all'amministrazione, in un'unica soluzione, la somma dovuta all'erario, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dei competenti uffici;

d) la esplicita rinuncia a chiedere la restituzione di somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quella dovuta.

3. Le domande di cui ai commi precedenti, da redigersi su carta bollata, sono presentate alla sezione staccata del demanio ovvero all'ufficio del territorio, ove istituito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; copia delle medesime istanze va inviata anche al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio - Roma.

Art. 4.

1. Nel caso di più domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che si proponga di avvalersi dello stesso per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

2. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni o locazioni rispettivamente già assentite o stipulate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 252

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dei commi 8 e 8-*bis* dell'art. 5 della legge 29 novembre 1995, n. 507, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85»:

«8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

8-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, di carattere ricreativo, culturale ed economico».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici»:

«1. L'amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;

b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;

c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e

non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— Si riporta la prima parte dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, recante: «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici»:

«Art. 1. — In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 11 giugno 1986, n. 390:

«3. Con decreto del Ministro delle finanze è nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministro delle finanze, di cui uno appartenente alla direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commisione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attività concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto riguardo alla entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire».

98G0244

DECRETO 25 maggio 1998.

Rateazione alla ditta Lauria Aldo dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 17 ottobre 1997 con la quale la ditta Lauria Aldo con sede in Camisano ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1991-92-93, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1995 per il complessivo importo di L. 921.937.610 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 223.093.590 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 698.844.020;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di lire 698.844.020 dovuto dalla ditta Lauria Aldo è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Cremona nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A5505

DECRETO 29 maggio 1998.

Rateazione alla società Microm Società costruzioni meccaniche S.r.l., dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 28 gennaio 1998 con la quale la Microm - Società costruzioni meccaniche S.r.l., con sede in Albano Laziale località Pavona, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1988, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1995 per il complessivo importo di L. 66.365.300 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, numero 1/5441/U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 13.500.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 52.865.300;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di lire 52.865.300 dovuto dalla Microm - Società costruzioni meccaniche S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A5506

DECRETO 29 maggio 1998.

Rateazione alla ditta Bati Silvano di Guareschi G. S.n.c., dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 21 febbraio 1998 con la quale la ditta Bati Silvano di Guareschi G. S.n.c., con sede in Roccastrada, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 44.157.170 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, numero 1/5441/U.D.G., con il quale il Direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Toscana, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 8.834.434 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 35.322.736;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di lire 35.322.736 dovuto dalla ditta Bati Silvano di Guareschi G. S.n.c. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Grosseto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A5507

DECRETO 19 giugno 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accer-

tamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1998;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.749,520
ECU	»	1.942,365
Marco tedesco	»	986,171
Franco francese	»	294,084
Lira sterlina	»	2.863,561
Fiorino olandese	»	875,112
Franco belga	»	47,806
Peseta spagnola	»	11,609
Corona danese	»	258,800
Lira irlandese	»	2.482,060
Dracma greca	»	5,705
Escudo portoghese	»	9,627
Dollaro canadese	»	1.210,740
Yen giapponese	»	12,966
Franco svizzero	»	1.183,937
Scellino austriaco	»	140,148
Corona norvegese	»	234,802
Corona svedese	»	227,371
Marco finlandese	»	324,476
Dollaro australiano	»	1.101,545

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di maggio 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,368
Albania:		
Lek	»	11,219
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,098
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	977,747
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	466,617
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.750,430
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	977,747
Azerbaigian:		
Manat	»	0,443
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.750,167
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.642,354
Bangladesh:		
Taka	»	37,800
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	870,167
Belize:		
Dollaro Belize	»	875,083
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.750,167
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	43,069
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,026
Birmania:		
Kyat	»	273,054
Bolivia:		
Boliviano	»	318,647

Botswana:		
Pula	Lit.	446,542
Brasile:		
Real	»	1.525,040
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.064,475
Bulgaria:		
Lev	»	0,990
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,315
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,474
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	17,440
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	648,210
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.113,218
Cile:		
Peso cileno	»	3,715
Cina:		
Renminbi	»	211,393
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.348,644
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,259
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,923
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,942
Corea del Nord:		
Won Nord	»	795,530
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,246
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	6,909
Croazia:		
Kuna Croazia	»	273,796
Cuba:		
Peso cubano	Lit.	76,094
Dominicana:		
Peso dominicano	»	116,814
Ecuador:		
Sucre	»	0,339
Egitto:		
Lira egiziana	»	512,427
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	199,904
Emirati Arabi Uniti:		
Dihram Emirati Arabi	»	476,495
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,350
Etiopia:		
Birr	»	251,531
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.857,294
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	875,997
Filippine:		
Peso filippino	»	44,585
Gambia:		
Dalasi	»	165,134
Ghana:		
Cedi	»	0,753
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	48,947
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.857,294
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,847
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.468,501
Guatemala:		
Quetzal	»	278,734
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,942

Guinea Conakry:		
Franco Conakry	Lit.	1,427
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,128
Haiti:		
Gourde	»	103,057
Honduras:		
Lempira	»	131,492
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	225,860
India:		
Rupia indiana	»	43,069
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,167
Iran:		
Rial iraniano	»	0,583
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.629,358
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,516
Israele:		
Shekel	»	478,123
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	164,528
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,774
Kenya:		
Scellino keniota	»	27,759
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.724,175
Laos:		
New Kip	»	0,871
Lesotho:		
Maluti	»	343,306
Lettonia-Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.966,021
Libano:		
Lira libanese	»	1,151
Liberia:		
Liberian dollaro	Lit.	1.750,167
Libia:		
Dinaro libico	»	4.528,337
Lituania:		
Lita Lituania	»	437,490
Macao:		
Pataca	»	218,649
Macedonia:		
Dinaro Macedonia	»	31,535
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,335
Malawi:		
Kwacha	»	66,217
Malaysia:		
Ringgit	»	459,417
Maldive:		
Rufiya	»	148,697
Malta:		
Lira maltese	»	4.453,622
Marocco:		
Dirham Marocco	»	181,063
Mauritania:		
Ouguiya	»	9,894
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	73,552
Messico:		
Peso messicano	»	203,079
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	369,624
Mongolia:		
Tugrik	»	2,186
Mozambico:		
Metical	»	0,152
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,726
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	167,795

Nigeria:

Naira . . . . Lit. 79,967

Nuova Zelanda:

Dollaro neozelandese . . . . » 940,446

Oman:

Rial Oman . . . . » 4.516,990

Pakistan:

Rupia pakistana . . . . » 39,623

Panama:

Balboa . . . . » 1.750,167

Papua Nuova Guinea:

Kina . . . . » 849,277

Paraguay:

Guarani . . . . » 0,641

Perù:

New Sol . . . . » 615,201

Polinesia francese:

Franco C.F.P. . . . . » 16,185

Polonia:

Zloty . . . . » 509,893

Qatar:

Riyal Qatar . . . . » 480,732

Repubblica Ceca:

Corona Ceca . . . . » 53,753

Repubblica Slovacca:

Corona Slovacca . . . . » 51,138

Romania:

Leu . . . . » 0,206

Russia:

Rublo Russia (M.) . . . . » 284,338

Rwanda:

Franco Ruanda . . . . » 5,702

Salomone Isole:

Dollaro Salomone . . . . » 365,788

Sant'Elena:

Lira S. Elena . . . . » 2.857,294

São Tomè:

Dobra . . . . » 0,732

Seychelles:

Rupia Seychelles . . . . Lit. 340,636

Sierra Leone:

Leone . . . . » 1,941

Singapore:

Dollaro Singapore . . . . » 1.064,475

Siria:

Lira siriana . . . . » 41,820

Slovenia:

Tallero Slovenia . . . . » 10,589

Somalia:

Scellino somalo . . . . » 0,668

Sri Lanka:

Rupia Sri Lanka . . . . » 27,214

Sud Africa:

Rand . . . . » 343,298

Sudan:

Dinaro sudanese . . . . » 10,851

Surinam:

Fiorino Surinam . . . . » 4,364

Swaziland:

Lilangeni . . . . » 343,306

Taiwan:

Dollaro Taiwan . . . . » 52,136

Tanzania:

Scellino Tanzania . . . . » 2,515

Thailandia:

Baht . . . . » 44,520

Tonga Isola:

Pa Anga . . . . » 1.208,033

Trinidad e Tobago:

Dollaro Trinidad e Tobago . . . . » 281,371

Tunisia:

Dinaro tunisino . . . . » 1.527,994

Turchia:

Lira turca . . . . » 0,006

Ucraina:

Hryvnia Ucraina . . . . » 852,047

Uganda:		
New scellino	Lit.	1,432
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,278
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	169,139
Vanuatu:		
Vatu	»	13,849
Venezuela:		
Bolivar	»	3,259
Vietnam:		
Dong	»	0,134
Western Samoa:		
Taia	»	592,433
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,361
Zaire:		
New Zaire	»	0,013
Zambia:		
Kwacha	»	0,909
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	97,657

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1998

Il direttore centrale: DI LEO

98A5508

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1998.

Determinazione del calendario delle festività ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1999, come segue:

tutti i sabati;

31 marzo - 1, 2, 7, 8 aprile: Pesach (Pasqua);

21 e 22 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

22 luglio: digiuno del 9 di Av;

11 e 12 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

19 e 20 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

25, 26 settembre, 2 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

3 ottobre: Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A5424

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1998.

Nuova classificazione della clientela per settori di attività economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'Ufficio italiano dei cambi dei dati mensili aggregati antiriciclaggio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visti gli articoli 6 e 9 del proprio decreto del 7 luglio 1992, recante: «Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il paragrafo 1.7 dell'allegato allo stesso decreto «Codifiche degli attributi», e, in particolare, la tabella «Settorizzazione sintetica U.I.C. (Attributo D23)»;

Visto il proprio decreto del 7 agosto 1992, recante: «Modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati»;

Viste le nuove tabelle di classificazione della clientela per settori di attività economica utilizzate nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al regolamento del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996, n. 2223;

Considerata l'esigenza di applicare la nuova classificazione della clientela anche alla rilevazione dei dati che gli intermediari abilitati inoltrano mensilmente, in forma aggregata, all'Ufficio italiano dei cambi per l'effettuazione delle analisi antiriciclaggio;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di raccordo tra sottogruppi, rami di attività e codici di settorizzazione sintetica U.I.C. di cui al paragrafo 1.7 dell'allegato al decreto 7 luglio 1992, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 6 dello stesso decreto, è sostituita dalla seguente:

CLASSIFICAZIONE PER SETTORI SINTETICI U.I.C.

SCHEMA DI RACCORDO TRA SETTORIZZAZIONE ANALITICA E SETTORIZZAZIONE SINTETICA

Nuovo sottogruppo	Rami di attività	Settorizzazione sintetica U.I.C.	Descrizione
102, 100, 165-167, 120, 121, 173-177, 191		100	Amministrazioni pubbliche
294, 295, 296		200	Imprese di assicurazione e fondi pensione
300, 301, 245, 101, 247		301	Istituzioni finanziarie
250, 255-259, 263-268, 270, 273, 275, 276, 329, 278-280, 283, 284		302	Altri intermediari finanziari
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	611-619, 630	401	Commercio all'ingrosso
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	641-656	402	Commercio al minuto
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	660-984	500	Servizi
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	620	600	Altri
500-738, 740-742, 760-767, 770, 771, 776-999		600	Altri
739, 743-748		700	Resto del mondo - Società finanziarie
757-759, 768, 769, 772-775		701	Resto del mondo - Società non finanziarie - Famiglie

Art. 2.

Ai fini delle registrazioni nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991, gli intermediari abilitati, nella classificazione della clientela per settori di attività economica prevista dall'art. 6, lettere *a)* e *b)*, del decreto 7 luglio 1992, dovranno attenersi, per i rapporti accesi e le operazioni poste in essere successivamente al 30 giugno 1998, alle nuove codifiche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi con apposita circolare da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A5429

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vistide cidofovir».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/037/001. Vistide cidofovir 75 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - 1 fiala da 5 ml - endovenosa.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjhon S.A. - Route d'Esch, 52 - 1470 Luxembourg G.D. Luxembourg.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 aprile 1997, n C(97) n. 1176, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistide cidofovir» notificata alla Repubblica italiana il 28 aprile 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 2 giugno 1997;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 ottobre 1997, n C(97) n. 3183, notificata alla Repubblica italiana il 21 ottobre 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 17 novembre 1997 concernente il trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistide cidofovir» nonché la decisione del 5 novembre 1997, n C(97) n. 3370, notificata alla Repubblica italiana il 7 novembre 1997 e pervenuta a questa amministrazione l'11 dicembre 1997;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 73/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contratto con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 1998 della Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Vistide cidofovir» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «VISTIDE cidofovir», nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Vistide cidofovir» 75 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - 1 fiala da 5 ml - endovenosa;

A.I.C. n. 033132010/E (in base 10), 0ZM3HB (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjhon S.A., Ruote d'Esch, 52 - 1470 Luxembourg G.D. Luxembourg.

Art. 2.

La specialità medicinale «Vistide cidofovir» è classificata in classe H: limitatamente all'indicazione «trattamento della retinite da CMV in pazienti con AIDS, senza disfunzioni renali, quando le altre terapie sono considerate non idonee» al seguente prezzo: L. 1.075.000 (prezzo ex factory I.V.A. esclusa).

Tale prezzo è valido fino ad un tetto di 1,2 - 2,3 e 2,6 miliardi rispettivamente per il 1998 (otto mesi), 1999 e 2000.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Pharmacia & Upjhon S.A. Route d'Esch, 52 - 1470 Luxembourg G.D. Luxembourg.

Roma, 12 giugno 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE

VISTIDE

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni flacone contiene cidofovir equivalente a 375 mg/5 ml (75 mg/ml) come cidofovir anidro. La formulazione è tamponata ad un pH di 7,4.

3. FORMA FARMACEUTICA

Concentrato per soluzione per infusione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Il cidofovir è indicato per il trattamento della retinite da citomegalovirus (CMV) nei pazienti con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e senza disfunzioni renali.

Sino a quando non sarà acquisita ulteriore esperienza clinica, il cidofovir deve essere utilizzato solo quando le altre terapie siano considerate non idonee.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Prima di ciascuna somministrazione di cidofovir, devono essere controllati i livelli di creatinina sierica e di proteinuria.

Non devono essere superate le dosi, la frequenza e la velocità di infusione raccomandate. Prima della somministrazione, il cidofovir deve essere diluito in 100 ml di soluzione salina allo 0,9% (isotonica). Al fine di minimizzare la potenziale nefrotossicità del farmaco, ciascuna infusione di cidofovir deve essere preceduta dalla somministrazione orale di probenecid e dalla preidratazione per via endovenosa con soluzione salina.

Dosaggio nei soggetti adulti

- Terapia d'attacco. Si consiglia una dose di cidofovir pari a 5 mg/kg di peso corporeo (tramite infusione endovenosa a velocità costante nell'arco di 1 ora) da somministrare una volta alla settimana per due settimane consecutive.

- Terapia di mantenimento. A cominciare da due settimane dopo il termine della terapia d'attacco, la dose di mantenimento consigliata è pari a 5 mg/kg di peso corporeo (tramite infusione endovenosa a velocità costante nell'arco di 1 ora) da somministrare una volta ogni due settimane.

La somministrazione di cidofovir deve essere sospesa ed è consigliabile instaurare una terapia di idratazione per via endovenosa, quando la creatinina plasmatica aumenta di ≥ 44 µmol/l (≥ 0,5 mg/dl) o quando compare una proteinuria persistente ≥ 2+.

- Probenecid. Un ciclo di probenecid, somministrato oralmente con ciascuna dose di cidofovir, può ridurre la potenziale nefrotossicità. Tutti gli studi clinici eseguiti per verificare l'efficacia del farmaco, sono stati condotti utilizzando il probenecid come terapia concomitante al cidofovir. Pertanto al fine di minimizzare il rischio di nefrotossicità, ogni dose di cidofovir deve essere accompagnata da un trattamento con probenecid da somministrare per via orale alle dosi di 2 grammi 3 ore prima della dose di cidofovir e di 1 grammo dopo 2 ore e 8 ore (per un totale di 4 grammi), dopo il completamento dell'infusione di cidofovir della durata di 1 ora Al fine di ridurre la possibilità di nausea e/o vomito associati alla somministrazione di probenecid, si raccomanda al paziente l'ingestione di cibo prima di ciascuna dose di probenecid. In alcuni casi potrebbe essere necessaria la somministrazione di farmaci antiemetici. Per i pazienti che sviluppano sintomi di ipersensibilità o di allergia al probenecid (ad esempio eritema, febbre, brividi e anafilassi), occorre prendere in considerazione l'eventuale impiego di un'appropriata profilassi o terapia con antistaminici e/o paracetamolo (vedere la sezione 4.3, Controindicazioni).

- Idratazione. Per minimizzare il rischio di nefrotossicità, ogni infusione di cidofovir deve essere immediatamente preceduta dalla somministrazione endovenosa di un litro di soluzione salina allo 0,9% (isotonica). I pazienti in grado di tollerare un ulteriore carico di fluidi, potranno ricevere sino a un massimo di 2 litri di soluzione salina allo 0,9%, somministrata per via endovenosa con ogni dose di cidofovir. Il primo litro di soluzione salina deve essere infuso nell'arco di 1 ora immediatamente prima dalla somministrazione di cidofovir. Il secondo litro, se viene somministrato, deve essere infuso, nell'arco di 1-3 ore, contemporaneamente all'infusione di cidofovir o iniziando subito dopo la stessa.

Dosaggio nei soggetti anziani

La sicurezza d'impiego e l'efficacia del cidofovir per il trattamento dell'infezione da CMV nei pazienti di età superiore ai 60 anni non sono state ancora stabilite. Dato che i soggetti anziani presentano spesso una riduzione della funzione glomerulare, occorre valutare con particolare attenzione la funzionalità renale di questi pazienti, sia prima che durante la somministrazione di cidofovir.

Dosaggio nei bambini e nei neonati

La sicurezza d'impiego e l'efficacia del cidofovir per il trattamento dell'infezione da CMV nei pazienti di età inferiore a 18 anni non sono ancora state stabilite. Di conseguenza, il cidofovir è sconsigliato per i bambini e i neonati.

Dosaggio in caso di insufficienza renale

L'insufficienza renale è una delle controindicazioni all'uso del cidofovir (vedere la sezione 4.3 Controindicazioni). La terapia con cidofovir non deve essere instaurata in pazienti con creatinina sierica >133 µmol/l (>1,5 mg/dl), clearance creatininica ≤ 0,92 ml/s (≤ 55 ml/minuto) o proteinuria ≥ 2+ (≥100 mg/dl), in quanto non si conoscono le dosi ottimali di induzione e di mantenimento per i pazienti con compromissione renale moderata o grave.

Dosaggio in caso di insufficienza epatica

Non sono state stabilite la sicurezza d'impiego e l'efficacia del cidofovir nei pazienti con malattie epatiche.

Raccomandazioni relative al monitoraggio

La proteinuria sembra essere un indice precoce e sensibile della nefrotossicità indotta dal cidofovir. Nei pazienti trattati con questo farmaco devono essere determinati i livelli di creatinina sierica e di proteinuria in campioni prelevati durante le 24 ore immediatamente precedenti alla somministrazione di ciascuna dose di cidofovir. Nei pazienti che evidenziano livelli di proteinuria ≥ 2+, il dosaggio deve essere ripetuto e deve essere instaurata una terapia di idratazione per via endovenosa. Se a seguito della terapia di idratazione è ancora presente una proteinuria ≥ 2 il trattamento con cidofovir deve essere interrotto. Continuando la somministarzione di cidofovir in pazienti con proteinuria persistente ≥ 2 anche dopo la terapia di idratazione, si può verificare un peggioramento del danno del tubulo renale prossimale, compresa glicosuria, riduzione della fosfatemia, uricemia e bicarbonatemia ed aumento della creatinimia sierica.

Durante il trattamento, i suddetti parametri devono essere verificati prima della somministrazione di ciascuna infusione e il trattamento deve essere sospeso in caso di valori alterati.

Non e stata ancora valutata la ripresa dell'uso del cidofovir in caso di completa regressione delle alterazioni.

Prima di somministrare ogni dose di cidofovir, occorre eseguire anche una conta dei globuli bianchi, incluso il conteggio differenziale dei neutrofili.

I pazienti soggetti a terapia con cidofovir devono essere avvertiti della necessità di sottoporsi regolarmente ad esami oftalmologici.

4.3 Controindicazioni

Il cidofovir è controindicato nei pazienti con disfunzione renale [creatinina sierica >133 µmol/l (> 1,5 mg/dl) o clearance creatininica ≤ 0,92 ml/s (≤ 55 ml/minuto) o proteinuria ≥ 100 mg/dl (proteinuria ≤ 2+)]. La sicurezza d'impiego di cidofovir non è stata valutata nei pazienti trattati con altri agenti potenzialmente nefrotossici, come ad esempio: aminoglicosidi, amfotericina B, foscarnet, pentamidina per via endovenosa o vancomicina.

La somministrazione concomitante del cidofovir e dei farmaci suddetti è controindicata.
Il cidofovir è controindicato anche in pazienti con ipersensibilità al farmaco.

L'iniezione endo-oculare diretta di cidofovir è controindicata e potrebbe comportare una significativa diminuzione della pressione endo-oculare e una compromissione della vista.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Il cidofovir deve essere usato solamente per infusione endovenosa e non deve essere somministrato tramite iniezione endo-oculare. L'infusione del farmaco deve essere praticata solamente in vene con adeguato flusso ematico che consenta una rapida diluizione e distribuzione. La terapia con cidofovir deve essere associata alla somministrazione di probenecid per via orale e ad una adeguata preidratazione per via endovenosa con soluzione salina isotonica. Nei pazienti che non possono ricevere il probenecid a causa di ipersensibilità clinicamente grave a questo farmaco o ad altri prodotti medicinali contenenti sulfamidici la somministrazione di probenecid deve essere considerata qualora i potenziali benefici della terapia superino i potenziali rischi del trattamento con cidofovir.

L'uso di cidofovir senza la somministrazione concomitante di probenecid non è stato clinicamente valutato. Un programma di desensibilizzazione al probenecid non e raccomandato.

Prima della somministrazione di ciascuna dose di cidofovir, deve essere eseguito un monitoraggio della funzionalità renale (creatinina sierica e proteinuria).

Alterazioni della funzionalità renale richiedono interruzione ed eventuale sospensione della terapia (vedere la sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

Insufficienza renale

La nefrotossicità dose-dipendente costituisce il principale aspetto tossico limitativo del dosaggio relativo alla somministrazione di cidofovir. La proteinuria, misurata tramite analisi delle urine in laboratorio clinico, potrebbe essere un indice precoce di nefrotossicità. I pazienti sottoposti settimanalmente a trattamento con cidofovir per via endovenosa a dosi di 0,5 o 1,0 mg/kg, senza somministrazione concomitante di probenecid e con o senza preidratazione endovenosa con soluzione salina (isotonica), non hanno evidenziato segni di nefrotossicità significativa legata al farmaco (definita come creatinina plasmatica ≥ 177 µmol/l (≥ 2,0 mg/dl), mentre i pazienti trattati con cidofovir al dosaggio di 3,0 - 5,0 o 10,0 mg/kg, senza somministrazione concomitante di probenecid, hanno evidenziato danni a carico delle cellule tubulari prossimali, inclusa glicosuria, riduzione di fosfato, acido urico e bicarbonato nel siero ed aumento della creatinina sierica. In alcuni pazienti, la tossicità renale è risultata parzialmente reversibile.

Ematologia

Nei pazienti trattati con cidofovir e stata osservata l'insorgenza di neutropenia reversibile. Questa alterazione non è stata associata a postumi clinici e non sembra essere dose-dipendente. In alcuni casi, la neutropenia si è risolta nel corso della terapia con cidofovir, mentre in altri casi è scomparsa solo dopo la sospensione del trattamento.

Analisi di laboratorio

Prima della somministrazione di ogni dose di cidofovir deve essere controllata la funzionalità renale (analisi routinaria delle urine e creatinina sierica) e verificati i risultati. È necessario inoltre eseguire regolari conteggi dei neutrofili.

Altre precauzioni

Il cidofovir deve essere considerato potenzialmente cancerogeno nell'uomo (vedere la sezione 5.3 Dati preclinici di sicurezza).

Occorre valutare con cautela se sia opportuno o meno instaurare una terapia con cidofovir in pazienti affetti da diabete mellito, in quanto si tratta di soggetti potenzialmente esposti ad un maggior rischio di sviluppare ipotonia oculare.

I pazienti di sesso maschile devono essere avvertiti che il cidofovir ha causato riduzione del peso testicolare e ipospermia nell'animale. Sebbene queste alterazioni non siano state osservate negli studi clinici con cidofovir, tuttavia potrebbero verificarsi anche nei soggetti umani e provocare infertilità. Gli uomini devono essere informati della necessità di usare metodi contraccettivi di barriera durante e per 3 mesi dopo il trattamento con cidofovir.

4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere

Il probenecid è noto interagire con il metabolismo o la secrezione tubulare renale di molti altri farmaci (ad esempio, paracetamolo, aciclovir, inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, acido aminosalicilico, barbiturici, benzodiazepine, bumetamide, clofibrato, metotrexato, famotidina, furosemide, agenti anti-infiammatori non steroidei, teofillina e zidovudina).

I pazienti in trattamento con zidovudina devono interrompere temporaneamente la somministrazione di zidovudina o ridurne la dose del 50% nei giorni in cui viene somministrato il cidofovir, in quanto il probenecid riduce la clearance metabolica della zidovudina.

Le interazioni di cidofovir, probenecid e dei farmaci anti-HIV, inclusi di inibitori della proteasi HIV, non sono state studiate mediante sperimentazione clinica.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Il cidofovir, somministrato con dosaggio inferiore a quello terapeutico è embriotossico nei ratti e nei coniglio. Una significativa incidenza di anomalie fetali esterne, dei tessuti molli e dello scheletro, si è manifestata nei conigli trattati con 1,0 mg/kg/die, dose che e risultata tossica anche per la madre.

Non esistono studi relativi agli effetti del cidofovir nelle donne in gravidanza. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza.

Le donne in età fertile devono essere informate della necessità di utilizzare un mezzo efficace di contraccezione durante il trattamento con cidofovir.

Non è noto se il cidofovir venga escreto nel latte umano. In considerazione del fatto che molti farmaci vengono escreti nel latte umano, le madri che allattano e in trattamento con cidofovir devono essere informate della necessità di sospendere la terapia con cidofovir o di interrompere l'allattamento. Nelle ratte gravide è stato osservato il passaggio della barriera placentare da parte di un metabolita del farmaco. L'escrezione di metaboliti del farmaco nel latte di animali duranta la lattazione non è stata studiata.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Sezione 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Durante il trattamento con cidofovir è possibile che si verifichino effetti indesiderati come ad esempio l'astenia. Si raccomanda al medico di parlare di questa eventualità con i pazienti e di consigliarli in base alle condizioni patologiche individuali e al grado di tolleranza al farmaco.

4.8 Effetti indesiderati

Nel corso di studi clinici controllati condotti con cidofovir in pazienti con AIDS e retinite da CMV, gli effetti indesiderati più frequentemente riportati sono stati i seguenti: proteinuria 51%, febbre 43%, astenia 32%, nausea con vomito 26%, e rash 19%. Tali livelli di incidenza sono stati calcolati indipendentemente dalla relazione con i farmaci in studio (cidofovir o probenecid) o alla gravità dei sintomi. Le reazioni avverse riportate come gravi e verificatesi in almeno il 5% dei pazienti sono state le seguenti: proteinuria

13%, neutropenia 10%, febbre 9%, morte 8%, infezione 8%, aumento della creatinina 8%, dispnea 7%, polmonite 7%, astenia 6%, nausea con vomito 5%. Tutti i casi di decesso avvenuti durante lo studio sono stati attribuiti a complicazioni secondarie all'AIDS e non al cidofovir.

Le reazioni avverse verificatesi in almeno il 10% dei pazienti e riportate come possibili o probabili conseguenze del cidofovir sono state le seguenti: proteinuria 41%, neutropenia 18%, astenia 15%, aumento della creatinina 14%, febbre 13%, alopecia 12%, nausea senza vomito 10%.

Le reazioni avverse gravi verificatesi in almeno il 5% dei pazienti e riportate come possibili o probabili conseguenze del trattamento con cidofovir sono state le seguenti: proteinuria 11%, neutropenia 9% e aumento della creatinina 7%.

Le reazioni avverse verificatesi in almeno il 10% dei pazienti e riportate come possibili o probabili conseguenze del trattamento con probenecid sono state le seguenti: febbre (18%), rash (13%), nausea con vomito (12%) e nausea senza vomito (10%).

L'incidenza di pressione oculare interna ridotta (diminuzione di ≥ 50% rispetto ai valori basali di pretrattamento) è stata del 9%.

4.9 Sovradosaggio

Sono stati riportati due casi di sovradosaggio di cidofovir. In entrambi i casi, il sovradosaggio si è verificato durante la prima dose di induzione e non sono state somministrate altre dosi di cidofovir. Un paziente aveva ricevuto una dose singola di 16,4 mg/kg e l'altro paziente aveva ricevuto una dose singola di 17,3 mg/kg. Entrambi i pazienti erano ospedalizzati e trattati con dosi profilattiche di probenecid per via orale e idratazione intensa per un periodo da 3 a 7 giorni. Uno di questi pazienti aveva evidenziato una lieve alterazione transitoria della funzionalità renale, mentre nell'altro paziente non era stata riscontrata alcuna alterazione della funzionalità renale.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Codice ATC: J05 (antivirale per uso sistemico)

Caratteristiche generali

Il cidofovir e un analogo della citidina, con azione *in vitro* e *in vivo* contro il citomegalovirus (CMV) patogeno nell'uomo (HCMV). I ceppi resistenti al ganciclovir potrebbero essere sensibili al cidofovir..

Meccanismo di azione

Il cidofovir sopprime la replicazione del CMV tramite inibizione selettiva della sintesi del DNA virale. I dati biochimici confermano l'inibizione selettiva della DNA polimerasi di HSV-1, HSV-2 e CMV ad opera del cidofovir difosfato, il metabolita intracellulare attivo del cidofovir. Il cidofovir difosfato inibisce queste polimerasi virali a concentrazioni che sono da 8 a 600 volte inferiori a quelle necessarie per inibire le DNA polimerasi alfa, beta e gamma del DNA delle cellule umane. L'incorporazione del cidofovir nel DNA virale riduce la velocità di sintesi del DNA virale.

Il cidofovir penetra nelle cellule per endocitosi in fase fluida e viene fosforilato a cidofovir monofosfato e successivamente a cidofovir difosfato. Inoltre, viene formato anche un derivato fosfo-colinico. Contrariamente al ganciclovir, il metabolismo del cidofovir non è né dipendente né facilitato dalla presenza del virus. Gli effetti antivirali prolungati del cidofovir sono collegati all'emivita dei metaboliti; l'emivita di cidofovir difosfato nelle cellule è di 17-65 ore. Inoltre, il derivato fosfo-colinico ha un'emivita di 87 ore.

Attività antivirale

Il cidofovir e risultato attivo *in vitro*, contro il CMV, un membro della famiglia *herpesviridae*. L'attività antivirale è riscontrabile a concentrazioni considerevolmente inferiori a quelle che causano la morte nei monostrati cellulari. La sensibilità *in vitro* di alcuni ceppi virali al cidofovir sono illustrate nella tabella seguente:

Attività inibitoria del cidofovir sulla moltiplicazione virale in coltura cellulare

Virus	IC_{50} (μM)
Ceppi di CMV wild type	0,7 (± 0,6)
Ceppi di CMV resistenti al ganciclovir	7,5 (± 4,3)
Ceppi di CMV resistenti al foscarnet	0,59 (± 0,07)

L'azione *in vivo* contro il CMV nell'uomo è stata confermata tramite studi clinici controllati relativi alla somministrazione di cidofovir per il trattamento della retinite da CMV in pazienti affetti da AIDS. Questi studi hanno dimostrato un rallentamento statisticamente significativo della progressione della retinite da CMV nei pazienti trattati con cidofovir rispetto ai gruppi di controllo.

Il tempo mediano alla progressione della retinite in due studi relativi alla valutazione dell'efficacia (studi GS-93-106 e GS-93-105, entrambi condotti su pazienti non trattati in precedenza per la retinite da CMV) è stato rispettivamente per il braccio di trattamento di 120 gg, contro 22 gg e 21 gg per i bracci non trattati (trattamento differito).

Nello studio GS-93-107 condotto in pazienti che avevano avuto una ricaduta dopo il trattamento con altri farmaci, il tempo mediano di progressione della retinite è stato di 115 giorni.

Resistenza virale

A seguito della selezione *in vitro* di ceppi di HCMV resistenti al ganciclovir, la resistenza crociata tra ganciclovir e cidofovir e stata evidenziata da mutazioni selettive del ganciclovir nel gene della DNA polimerasi del CMV ma non da mutazioni nel gene UL97. Nessuna resistenza crociata tra foscarnet e cidofovir è stata evidenziata da mutanti selettivi del foscarnet. I mutanti selettivi del cidofovir hanno dimostrato una mutazione nel gene della DNA polimerasi e una resistenza crociata al ganciclovir, ma sono risultati suscettibili al foscarnet.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

La principale via di eliminazione del cidofovir è risultata essere l'escrezione renale del farmaco non metabolizzato, tramite una combinazione di filtrazione glomerulare e

secrezione tubulare. Nei pazienti con funzione renale normale, la dose endovenosa è stata recuperata nell'urina in ragione dell'80 - 100% in 24 ore, sotto forma di cidofovir non metabolizzato. Non sono stati individuati metaboliti del cidofovir nel siero o nell'urina dei pazienti.

Al termine dell'infusione di cidofovir somministrata nell'arco di un'ora in ragione di 5 mg/kg + probenecid orale, la concentrazione sierica media (± DS) di cidofovir era di 19,6 (± 7,18) µg/ml. I valori medi della clearance sierica totale, il volume di distribuzione allo stato stazionario e l'emivita di eliminazione terminale sono risultati rispettivamente pari a 138 (± 36) ml/ora/kg, 388 (± 125) ml/kg e 2,2 (± 0,5) ore.

Le cinetiche dose-indipendenti sono state dimostrate per dosi singole di cidofovir comprese nell'intervallo da 3 a 7,5 mg/kg.

Legame proteico *in vitro*

In vitro, il legame proteico del cidofovir con le proteine plasmatiche o sieriche è risultato pari al 10% o inferiore in un intervallo di concentrazione da cidofovir da 0,25 a 25 µg/ml.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Studi preclinici condotti su animali da laboratorio hanno dimostrato che la nefrotossicità costituisce il principale aspetto tossico del cidofovir.

Evidenza dell'azione nefroprotettiva di probenecid è stata evidenziata in uno studio condotto per 52 settimane nella scimmia cynomolgous trattata con cidofovir 2,5 mg/kg per via endovenosa, una volta alla settimana e con probenecid 1 g, per via orale.

Cancerogenesi

Uno studio di tossicità condotta per 26 settimane per via endovenosa, ha evidenziato un aumento significativo dell' incidenza di adenocarcinoma mammario nelle femmine dei ratti e di carcinomi della ghiandola di Zymbal nei ratti maschi e femmine trattati con livelli plasmatici di cidofovir inferiori a quelli terapeutici. In uno studio separato, iniezioni sottocutanee di cidofovir somministrate una volta alla settimana per 19 settimane consecutive, hanno causato lo sviluppo di adenocarcinomi mammari nelle femmine di ratti trattate a dosi basse pari a 0,6 mg/kg/settimana. In entrambi gli studi, l'insorgenza dei tumori è stata osservata entro 3 mesi dalla somministrazione del farmaco. Non sono stati riscontrati tumori nelle scimmie cynomolgus sottoposte a trattamento per via endovenosa con cidofovir per 52 settimane a dosi fino a 2,5 mg/kg/settimana, una volta la settimana.

Mutagenesi e tossicologia sulla riproduzione

Studi hanno evidenziato che cidofovir e clastogenico *in vitro* a 100 µg/ml ed e embriotossico nei ratti e nei conigli.

Nessuna risposta mutagenica è stata evidenziata da cidofovir a dosi fino a 5 mg/piastra in presenza e assenza di attivazione metabolica con frazione epatica S-9 di ratto in saggi microbiologici che hanno utilizzato *Salmonella typhimurium* per sostituzioni di coppie di basi o mutazioni per spostamento del quadro di lettura (Ames) e *Escherichia coli* per mutazioni inverse.

Un aumento nella formazione di eritrociti policromatofili micronucleati *in vivo* e stato osservato nei topi sottoposti a somministrazione intraperitoneale di dosi elevate tossiche di cidofovir (≥ 2000 mg/kg).

In vitro, il cidofovir ha causato aberrazioni cromosomiche nei linfociti del sangue periferico umano, senza attivazione metabolica (frazione S-9). Nei 4 livelli di cidofovir sottoposto ai tests (da 12,5 a 100 µg/ml), la percentuale di metafasi danneggiate e il numero di aberrazioni per cellula sono aumentati in relazione alla concentrazione.

Non sono stati osservati effetti indesiderati a carico della fertilità o della riproduzione in genere, a seguito di iniezioni endovenose di cidofovir somministrate una volta alla settimana a ratti maschi, per 13 settimane consecutive a dosi fino a 15 mg/kg/settimana. Le femmine di ratti trattate per via endovenosa una volta alla settimana con dosi pari a 1,2 mg/kg/settimana o piu elevate, per periodi fino a 6 settimane prima dell'accoppiamento e per 2 settimane dopo l'accoppiamento, hanno evidenziato una riduzione nel numero della prole e dei nati vivi per nidiata ed un aumento dei casi di riassorbimento precoce del feto per nidiata. Gli studi sullo sviluppo perinatale e postnatale condotti su femmine di ratti trattate con iniezioni sottocutanee di cidofovir una volta al giorno a dosi fino a 1,0 mg/kg/die, a partire dal settimo giorno di gestazione fino al 21.mo giorno dopo il parto (circa 5 settimane), non hanno evidenziato effetti avversi a carico della vitalità, crescita, comportamento, sviluppo sessuale o capacità riproduttiva della prole. La somministrazione giornaliera di cidofovir per via endovenosa durante il periodo dell'organogenesi, a dosi di 1,5 mg/kg/die nelle ratte gravide e a dosi di 1,0 mg/kg/die nelle coniglie gravide, ha causato una riduzione del peso corporeo del feto. Nessun effetto embriotossico è stato osservato alla dose di 0,5 mg/kg/die nelle ratte e 0,25 mg/kg/die nelle coniglie.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Idrossido di sodio

Acido cloridrico

Acqua per preparazioni inietabili

6.2 Incompatibilità

È stata dimostrata la stabilità chimica e fisica della miscela di VISTIDE e soluzione salina in flaconi di vetro e in sacche per infusione realizzate sia in cloruro di polivinile (PVC) che in copolimero di etilene/propilene e in set in PVC per somministrazione endovenosa.

Non sono disponibili dati relativi all'aggiunta di altri farmaci o sostanze per somministrazione endovenosa alla miscela di cidofovir. Non è stata valutata la compatibilità con la soluzione di Ringer, la soluzione di Ringer lattato o soluzioni batteriostatiche per infusione.

6.3 Periodo di validità

La validità di VISTIDE è di 2 anni se conservato alla temperatura di 15°-30°C.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Il cidofovir deve essere conservato a temperatura compresa tra 15° e 30°C.
Le soluzioni di cidofovir per infusione di cui non si prevede un utilizzo immediatamente dopo la preparazione possono essere conservate in frigorifero (2-8°C) per non oltre 24 ore, se la ricostituzione e effettuata in condizioni asettiche. Il congelamento o la conservazione per periodi superiori a 24 ore non è raccomandato. Prima dell'uso, è necessario riportare a temperatura ambiente le soluzioni precedentemente conservate in frigorifero.

Il cidofovir è confezionato in flaconi monouso. I flaconi parzialmente utilizzati devono essere eliminati.

6.5 Natura e contenuto della confezione

La soluzione sterile di cidofovir e fornita in flaconi di vetro da 5 ml, con volume nominale di 5 ml.

I componenti del contenitore e del tappo includono: flacone in vetro al borosilicato Tipo I; tappi sigillanti di butile grigio rivestito di Teflon™ e guarnizioni aggraffate di alluminio con linguetta di plastica a strappo. Ogni confezione contiene un flacone da 5 ml ed il foglio illustrativo.

6.6 Istruzioni per l'uso

Metodo di preparazione e somministrazione

Come per tutti i prodotti parenterali, ispezionare i flaconcini prima della somministrazione per verificare l'eventuale presenza di particelle e di scolorazione.

Con una siringa, estrarre il volume appropriato di VISTIDE dal flaconcino e trasferire in condizioni asettiche la dose in una sacca per infusione contenente 100 ml di soluzione salina isotonica allo 0,9%; mescolare accuratamente. Somministrare al paziente l'intero volume per via endovenosa, a velocità costante nell'arco di 1 ora, utilizzando una pompa per infusione standard. La somministrazione di VISTIDE deve essere effettuata da personale sanitario con adeguata esperienza nel trattamento di di pazienti affetti da AIDS.

Manipolazione e smaltimento

Si raccomanda di adottare adeguate misure di precauzione, incluso l'uso di attrezzature di sicurezza appropriate per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento di VISTIDE. La prearazione di VISTIDE deve essere eseguita in una camera a flusso laminare. Il personale addetto alla preparazione del farmaco deve indossare guanti chirurgici, occhiali di sicurezza e un camice per sala operatoria aperto dietro e munito di polsini. Se VISTIDE viene a contatto con la pelle o le mucose, lavare le zone colpite e sciacquarle abbondantemente con acqua. Per lo smaltimento, i residui di VISTIDE e di tutte le altre sostanze usate per la preparazione e la somministrazione della soluzione, devono essere posti in un contenitore a prova di tenuta e di perforazione.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO

Pharmacia & Upjhon S.A.
Route d'Esch, 52
1470 Luxembourg G.D. Luxembourg

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DELLA REVISIONE (PARZIALE) DEL TESTO

ALLEGATO II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile dell'importazione e del rilascio dei lotti di fabbricazione nello Spazio economico europeo:

Pharmacia & Upjohn N.V./S.A.
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgio

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 12 marzo 1996 dal Ministeriё van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu-Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement (Rijksadministratief Centrum, Vesalius Gebouw, Oratoriёnberg 20, 1010 Brussel-Bruxelles, Belgio).

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa non rinnovabile.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

Etichetta per fiala:

Vistide
cidofovir
Equivalente a 75 mg/mL di cidofovir anidro.
Concentrato per soluzione per infusione
Un flacone da 5 mL
375 mg cidofovir per flacone monouso
Diluire prima dell'uso
Solo per infusione endovenosa

Conservare a temperatura da 15°C a 30°C.
Pharmacia & Upjohn S.A., Luxembourg
No. di autorizzazione: EU/1/97/037/001

Lotto:
Scadenza:

Etichetta per scatola di confezione:

Vistide
cidofovir
Equivalente a 75 mg/mL di cidofovir anidro.
Concentrato per soluzione per infusione
Un flacone da 5 mL
375 mg cidofovir per flacone monouso
Diluire prima dell'uso
Solo per infusione endovenosa

Conservare a temperatura da 15°C a 30°C.
Medicinale soggetto a prezione medica
Il cidofovir è formulato in acqua per preparazioni inietablili e il pH è regolato con idrossido di sodio e acido cloridrico.
Non contiene conservanti.
Gettare dopo l'uso
Per il dosaggio e tutte le modalità di prescrizione, vedere il foglio illustrativo
Tenere lontano della portata dei bambini

Pharmacia & Upjohn S.A., Route d'Esch 52, 1470 Luxembourg, G.D. Luxembourg
No. di autorizzazione: EU/1/97/037/001

Lotto:
Scadenza:

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Questo inserto contiene importanti informazioni riguardo al VISTIDE. Per ulteriori delucidazioni riguardo alla vostra malattia o terapia farmacologica, vi consigliamo di consultare il medico o il farmacista.

Il nome del farmaco è:
VISITIDE, cidofovir, equivalente a 75 mg/mL di cidofovir anidro, concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Cosa contiene il VISTIDE?
Il VISTIDE viene dispensato come soluzione sterile in flacone di vetro trasparente contenenti una concentrazione equivalente a 375 mg di principio attivo, cidofovir anidro, formulato in 5 mL di acqua per iniezione ad una concentrazione di 75/mg/mL. La formulazione è regolata con idrossido di sodio (e acido cloridrico, se necessario) ad un pH di 7,4 e non contiene conservanti.

Come agisce il VISTIDE?
Il VISTIDE è un farmaco antivirale che blocca la replicazione del Cytomegalovirus (CMV) tramite l'inibizione selettiva della sintesi del DNA del virus.

Chi è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio?
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto è:

Pharmacia & Upjhon S.A.
Route d'Esch. 52
1470 Luxembourg G.D. Luxembourg

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione nello Spazio economico eurpeo è:
Pharmacia & Upjohn N.V./S.A.
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgio

Quali sono le indicazioni del farmaco?
Il VISTIDE è indicato per il trattamento della retinite da cytomegalovirus (CMV) nei pazienti con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Il VISTIDE non guarisce la retinite da CMV, ma puo migliorare le vostre condizioni rallentando il progredire della malattia.

Il VISTIDE deve essere somministrato solamente mediante infusione endovenosa (in una vena) e non tramite iniezione endo-oculare (direttamente nell'occhio).

Che cosa è la retinite da CMV?
La retinite da CMV è un'infezione dell'occhio causata da un virus chiamato Cytomegalovirus (CMV). Questo virus colpisce la retina dell'occhio e può causare la perdita della vista e condurre anche alla cecità. I pazienti affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) sono ad alto rischio per quanto riguarda lo sviluppo di retinite da CMV o di altre affezioni causate da cytomegalovirus, come la colite. Il trattamento della retinite da CMV è necessario per ridurre il potenziale pericolo di cecità.

Fattori da considerare prima di usare il VISTIDE
Il vostro medico valuterà con voi i potenziali benefici e rischi associati alla terapia con VISTIDE. Tuttavia, dovreste prendere in considerazione le seguenti condizioni.

Ragioni per le quali VISTIDE non deve essere somministrato:

- Non dovete prendere VISTIDE se la vostra funzionalità renale è insufficiente.

- Non dovete prendere VISTIDE se siete allergico/a a questo farmaco o se non potete assumere il probenecid a causa di allergia grave a questo e altri prodotti medicinali a base di sulfamidici (ad esempio il sulfametossazolo).

- Non dovete prendere il VISTIDE se siete in stato di gravidanza. Se la gravidanza inizia durante la terapia con questo farmaco, dovete informarne immediatamente il medico. È stato dimostrato che il VISTIDE puo causare danni agli animali durante la gestazione e non deve essere usato durante la gravidanza, a meno che i potenziali benefici giustifichino i rischi a carico del feto. Le donne in età fertile devono usare metodi contraccettivi durante e per 1 mese dopo il trattamento con VISTIDE.

- Non dovete prendere il VISTIDE se state allattando. Non è noto se il VISTIDE venga o meno escreto nel latte umano. In considerazione del fatto che molti farmaci vengono escreti nel latte umano, le madri devono sospendere la terapia con questo farmaco o devono interrompere l'allattamento se continuano a ricevere il cidofovir.

Cosa dovete sapere prima di prendere il VISTIDE:

- I danni renali costituiscono il principale effetto collaterale associato alla terapia con VISTIDE. Per minimizzare il potenziale rischio di danno renale, con ogni dose di VISTIDE vi verranno somministrati liquidi per via endovenosa (soluzione fisiologica) e compresse di probenecid. Il medico vi prescriverà anche di bere abbondanti quantità di liquidi, controllerà la vostra funzionalità renale prima della somministrazione di ciascuna dose di VISTIDE. e modificherà il dosaggio del farmaco se sopraggiungeranno cambiamenti a carico della funzionalità renale.

Un elenco dei più comuni effetti collaterali è incluso nella sezione "Quali sono i possibili effetti collaterali della terapia?", più avanti in questo inserto.

- Dovete informare il vostro medico se siete affetto/a da diabete mellito. Il VISTIDE deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da diabete mellito, in quanto si tratta di soggetti esposti ad un maggior rischio di sviluppare condizioni di ipotonia oculare (bassa pressione nell'occhio).

- Il Vistide può causare effetti collaterali transitori come ad esempio stanchezza o debolezza. Se dovete guidare o usare macchine, parlatene con il vostro medico per avere il suo parere riguardo all'opportunità di interrompere queste attività, in base alle vostre condizioni patologiche e al vostro grado di tolleranza al farmaco.

- Il VISTIDE ha causato riduzione del peso testicolare e ipospermia (basso conteggio di spermatozoi) in animali da laboratorio. Sebbene questi cambiamenti non siano stati osservati negli studi clinici del VISTIDE, tuttavia potrebbero verificarsi anche nei soggetti umani e provocare infertilità. Gli uomini devono essere avvisati della necessità di usare metodi contraccettivi di barriera durante e per 3 mesi dopo il trattamento con VISTIDE.

Cosa dovete fare se state prendendo altre medicine

- Informate il vostro medico riguardo alle medicine che state prendendo. Il probenecid potrebbe interagire con altri farmaci comunemente usati nel trattamento dell'AIDS e delle malattie associate all'AIDS, come la zidovudina (ATZ). Se state prendendo la zidovudina, dovrete discutere con il vostro medico la possibilità di sospenderne la somministrazione o di diminuirne la dose del 50% nei giorni di trattamento con VISTIDE e probenecid.

- Potete continuare le terapie con farmaci antiretrovirali (anti-HIV) e altri medicinali per la prevenzione di infezioni opportunistiche associate all'AIDS. Tuttavia, dato che gli effetti collaterali del VISTIDE includono danni renali, sarà necessario interrompere qualsiasi altra farmacoterapia dannosa per i reni. Se siete in corso di trattamento con altri farmaci noti per essere potenzialmente dannosi per i reni, come le aminoglicosidi, l'amfotericina B, il foscarnet, la pentamidina per via endovenosa e la vancomicina, dovete informare il vostro medico.

Come viene somministrato il VISTIDE?
Il VISTIDE viene somministrato mediante infusione endovenosa e non deve essere iniettato per via endo-oculare. La somministrazione di VISTIDE deve essere effettuata da personale sanitario.

Per minimizzare il rischio di danno renale, la somministrazione di VISTIDE deve essere accompagnata dall'assunzione di compresse di probenecid e da infusione endovenosa di soluzione salina

E importante non superare le dosi, la frequenza di somministrazione o la velocità di infusione raccomandate. Prima della somministrazione, il VISTIDE deve essere diluito in 100 mL di soluzione salina allo 0,9% (isotonica).

Dosaggio negli adulti

Terapia d'attacco. La dose di VISTIDE raccomandata per i pazienti con funzione renale normale è di 5 mg/kg di peso corporeo (tramite infusione endovenosa a velocità costante nell'arco di 1 ora) da somministrare una volta alla settimana per due settimane consecutive.

Terapia di mantenimento. A cominciare da due settimane dopo la fine della terapia d'attacco, la dose di mantenimento consigliata è pari a 5 mg/kg di peso corporeo (tramite infusione endovenosa a velocità costante nell'arco di 1 ora) da somministrare una volta ogni due settimane.

Regolazione del dosaggio. Se la vostra funzione renale è insufficiente, la terapia con VISTIDE potrebbe non essere adatta al vostro caso. Prima di ogni infusione di VISTIDE, si eseguirà un prelievo di campioni di urina e di sangue che verranno usati per la valutazione della funzionalità renale. Nel caso di alterazioni della funzione renale, potrebbe essere necessario, a seconda dei casi, sospendere, ridurre o terminare la somministrazione di VISTIDE.

Se avete preso per sbaglio una dose di VISTIDE superiore a quella prescritta, informate immediatamente il vostro medico.

Perché il probenecid viene somministrato insieme al VISTIDE?
Le compresse di probenecid vengono somministrate per minimizzare il rischio di danno renale. Ogni dose di VISTIDE deve essere accompagnata da un trattamento a base di compresse di probenecid per via orale, con un dosaggio di 2 grammi 3 ore prima della dose di VISTIDE e di 1 grammo 2 ore e poi ancora 8 ore dopo il completamento dell'infusione di VISTIDE che avviene nell'arco di 1 ora (per un totale di 4 grammi). Il probenecid viene somministrato solamente lo stesso giorno in cui viene effettuato il trattamento con VISTIDE.

Quali sono i possibili effetti collaterali del probenecid?
I potenziali effetti collaterali del probenecid includono cefalea, nausea, vomito e reazioni allergiche. Per ridurre gli eventuali sintomi di nausea e vomito associati con il probenecid, dovete mangiare qualcosa prima di assumere ogni dose di probenecid. Per ridurre o prevenire le reazioni allergiche sono disponibili altri farmaci, come gli antistaminici e/o l'acetaminofene.

Perché la soluzione salina isotonica viene somministrata insieme al VISTIDE?
La soluzione salina viene somministrata per minimizzare il potenziale rischio di danno renale. Con ogni infusione di VISTIDE dovete ricevere la somministrazione endovenosa di un litro di soluzione salina allo 0,9% (isotonica). Il primo litro di soluzione salina deve essere infuso nell'arco di 1 ora immediatamente prima dalla somministrazione di VISTIDE. Se sarete in grado di tollerare un ulteriore carico di fluido, il vostro medico potrà prescrivere la somministrazione di un altro litro di soluzione salina. Il secondo litro, se viene somministrato, deve essere infuso, nell'arco di 1-3 ore, contemporaneamente all'infusione di cidofovir o iniziando subito dopo la stessa. Il medico vi ordinerà anche di bere abbondanti quantità di liquidi.

Dosaggio per i bambini
Il Vistide non è stato sperimentato nei bambini; di conseguenza, questo farmaco è sconsigliato per i bambini.

È possibile mescolare il VISTIDE con altri farmaci, prima dell'uso?
È stata dimostrata la stabilità chimica delle miscele di VISTIDE e soluzione salina in flaconi di vetro e in buste commerciali per infusione realizzate sia in cloruro di polivinile (PVC) che in un copolimero di etilene/propilene e in unità aerate per somministrazione endovenosa a base di PVC. Non aggiungere altri farmaci o supplementi nella busta di infusione del VISTIDE.

Non è stata valutata la compatibilità del VISTIDE con la soluzione di Ringer, la soluzione lattata di Ringer o i liquidi batteriostatici per infusione.

Come viene preparato e somministrato il VISTIDE?
I flaconi di VISTIDE devono essere esaminati visivamente prima della somministrazione. In caso di presenza di particelle o di scolorimento, il flacone non deve essere utilizzato.

Il personale sanitario (ad esempio un farmacista o un'infermiera) provvederà a trasferire la dose di VISTIDE dal flacone in un una sacca per infusione contenente 100 mL di soluzione salina isotonica allo 0,9%. L'intero volume della sacca verrà infuso per via endovenosa, ad una velocità costante nell'arco di 1 ora, utilizzando una pompa per infusione standard.

Le sacche di VISTIDE per infusione di cui non si prevede un utilizzo immediato possono essere conservate temporaneamente in frigorifero (2-8°C) per non oltre 24 ore, quando la ricostituzione viene effettuata in condizioni asettiche. Si sconsiglia il congelamento o la conservazione per periodi superiori a 24 ore. Prima dell'uso, è necessario lasciar riscaldare a temperatura ambiente le buste precedentemente refrigerate.

Il VISTIDE è confezionato in flacone monouso. Il flacone parzialmente utilizzato deve essere scartato.

Il VISTIDE deve essere somministrato esclusivamente da personale sanitario con adeguata esperienza nel trattamento di pazienti affetti da AIDS. Si raccomanda di adottare le opportune misure di precauzione, per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento del VISTIDE, incluso l'uso di attrezzature di sicurezza appropriate. La preparazione della soluzione di VISTIDE deve essere eseguita in una camera di sicurezza biologica a flusso laminare. Il personale addetto alla preparazione del farmaco deve indossare guanti chirurgici, occhiali di sicurezza e un camice per sala operatoria, aperto dietro e munito di polsini. Se il VISTIDE viene a contatto con la pelle o le membrane mucose, lavare e sciacquare bene con acqua le parti colpite.

Quali sono i possibili effetti collaterali della terapia?
Il principale effetto collaterale osservato a seguito della terapia con VISTIDE è il danno renale. Le reazioni avverse verificatesi in almeno 10% dei pazienti e riportate come possibili o probabili conseguenze del VISTIDE sono state le seguenti: presenza di proteine nelle urine, basso conteggio dei globuli bianchi, debolezza/stanchezza, aumento della creatinina, febbre, alopecia e nausea senza vomito.

Gli effetti collaterali del probenecid, verificatisi in almeno il 10% dei pazienti, sono stati i seguenti: febbre, esantema, nausea con vomito e nausea senza vomito.

Nel caso di una qualsiasi di queste o di altre reazioni avverse non menzionate in questo foglio, informate immediatamente il vostro medico o il farmacista. Gli effetti collaterali scompaiono generalmente al termine della terapia con il VISTIDE. Il medico potrà a volte prescrivervi altri farmaci (ad esempio, antistaminici o antiemetici) per ridurre gli effetti collaterali del probenecid.

Come vanno conservate i flaconi di VISTIDE?
I flaconi di Vistide devono essere conservate a temperature comprese tra 15°C e 30°C. Conservare il prodotto lontano della portata dei bambini.

Prima di usare il prodotto, verificare la data di scadenza indicata sull'etichetta. Non usare dopo la data di scadenza.

98A5426

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 11 novembre 1997.

Proroga dell'esercizio della pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POLICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991, febbraio 1992, 26 febbraio 1993, 21 febbraio 1994, 21 luglio 1995 e 9 dicembre 1996 concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Vista la legge 20 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura e in particolare l'art. 2 relativamene agli strumenti finanziari per consentire, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, l'ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente, per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1998, l'esercizio sperimentale della pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa, al fine di stabilire un nuovo regime di operatività delle medesime navi che garantisca una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1998, la pesca costiera locale può essere esercitata fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale.

Art. 2.

1. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca costiera locale fino a una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

Art. 3.

1. I capi del compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, devono apportare, in via provvisoria, sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il Ministro
per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
BURLANDO

98A5427

DECRETO 27 marzo 1998.

Modificazione all'allegato 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

IL MINISTRO
PER LE POLICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE E DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1996, e 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 1997, relativi a modificazioni e integazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Considerati i pareri espressi dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità nel corso delle Conferenze di servizi tenutesi presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della Commissione delle Comunità europee a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *1C* della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificato ed integrato con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987 n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, 15 gennaio 1996, e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è ulteriormente modificato ed integrato come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi dell'Unione europea e nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministo per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 167

ALLEGATO 1 C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

2 1 – *Ammendanti organici naturali*

– Gli ammendanti n 3 "Ammendante vegetale semplice n 4 Ammendante vegetale fermentato n 5 Ammendante vegetale composto n 6 Ammendante da residui urbani (composti maturi) e n 9 Ammendante torboso composto", sono sostituiti dai seguenti:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
3	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine.	Umidità: massimo 50%. pH compreso tra 6 e 8,5. Carbonio organico sul secco: minimo 40%. Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale. Rame totale sul secco: massimo 150 p.p.m. Zinco totale sul secco: massimo 500 p.p.m. Torba: massimo 20% sul tal quale.		Umidità. pH. Carbonio organico sul secco. Azoto organico sul secco. Rame totale sul secco. Zinco totale sul secco. Contenuto in torba sul tal quale. Salinità. Deve essere dichiarata la granulometria.	Sono altresì fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti, espressi sulla sostanza secca: – Piombo totale: 140 p.p.m. – Cadmio totale: 1,5 p.p.m. – Nichel totale: 50 p.p.m. – Mercurio totale: 1,5 p.p.m. Il tenore in Cromo esavalente non deve superare il valore di 0,5 p.p.m. espresso sulla sostanza secca. E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: – Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione; – Enterobacteriaceae totali: massimo 1,0 x 10^2 Unità formanti colonie per g; – Streptococchi fecali: massimo 1,0 x 10^3 (MPN x g); – Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; – Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; – Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
4	Ammendante compostato verde	Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.	Umidità: massimo 50%. pH compreso tra 6 e 8,5. Carbonio organico sul secco: minimo 30%. Acidi umici e fulvici sul secco: minimo 2,5%. Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale. C/N massimo 50. Rame totale sul secco: massimo 150 p.p.m. Zinco totale sul secco: massimo 500 p.p.m.		Umidità. pH. Carbonio organico sul secco. Acidi umici e fulvici sul secco. Azoto organico sul secco. C/N. Rame totale sul secco. Zinco totale sul secco. Salinità.	Sono altresì fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti, espressi sulla sostanza secca: – Piombo totale: 140 p.p.m. – Cadmio totale: 1,5 p.p.m. – Nichel totale: 50 p.p.m. – Mercurio totale: 1,5 p.p.m. Il tenore in Cromo esavalente non deve superare il valore di 0,5 p.p.m. espresso sulla sostanza secca. E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: – Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione; – Enterobacteriaceae totali: massimo $1,0 \times 10^2$ Unità formanti colonie per g; – Streptococchi fecali: massimo $1,0 \times 10^3$ (MPN x g); – Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; – Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; – Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
5	Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonchè dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.	Umidità: massimo 50%. pH compreso tra 6 e 8,5. Carbonio organico sul secco: minimo 25%. Acidi umici e fulvici sul secco: minimo 7%. Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale. C/N massimo 25. Rame totale sul secco: massimo 150 p.p.m. Zinco totale sul secco: massimo 500 p.p.m.		Umidità. pH. Carbonio organico sul secco. Acidi umici e fulvici sul secco. Azoto organico sul secco. C/N. Rame totale sul secco. Zinco totale sul secco. Salinità.	Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli definiti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (P/P) della miscela iniziale. Sono altresì fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti, espressi sulla sostanza secca: - Piombo totale: 140 p.p.m. - Cadmio totale: 1,5 p.p.m. - Nichel totale: 50 p.p.m. - Mercurio totale: 1,5 p.p.m. Il tenore in Cromo esavalente non deve superare il valore di 0,5 p.p.m. espresso sulla sostanza secca. E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione; - Enterobacteriaceae totali: massimo 1,0 x 10^2 Unità formanti colonie per g; - Streptococchi fecali: massimo 1,0 x 10^3 (MPN x g); - Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
6	Ammendante torboso composto	Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto.	Carbonio organico sul secco: minimo 30%. Acidi umici e fulvici sul secco: minimo 7%. Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale. C/N massimo 50. Rame totale sul secco: massimo 150 p.p.m. Zinco totale sul secco: massimo 500 p.p.m. Torba: minimo 50%.		Carbonio organico sul secco. Acidi umici e fulvici sul secco. Azoto organico sul secco. C/N. Rame totale sul secco. Zinco totale sul secco. Torba. Salinità.	Sono altresì fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti, espressi sulla sostanza secca: – Piombo totale: 140 p.p.m. – Cadmio totale: 1,5 p.p.m. – Nichel totale: 50 p.p.m. – Mercurio totale: 1,5 p.p.m. Il tenore in Cromo esavalente non deve superare il valore di 0,5 p.p.m. espresso sulla sostanza secca. E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: – Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione; – Enterobacteriaceae totali: massimo 1,0 x 10^2 Unità formanti colonie per g; – Streptococchi fecali: massimo 1,0 x 10^3 (MPN x g); – Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; – Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; – Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

98A5428

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1998.

Determinazione della indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino, per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5 di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 1998;

Decreta:

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 1998, è pari a L. 2.621.996.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giornaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 e 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1998

Il Ministro: TREU

98A5425

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una postazione di ricetrasmissione segnali radiotelevisivi, stazione meteo e sistema anticendio, trincea di collegamento ENEL, da parte del sig. Pellegrinelli Rolando in località Colma di Marucolo. (Deliberazione n. VI/36235).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Artogne (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pellegrinelli Rolando, per la realizzazione di una postazione di ricetrasmissione, segnali radiotelevisivi, stazione meteo, sistema anticendio, trincea di collegamento ENEL, in località Colma di Marucolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voto unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappali numeri 1931-1998, fogli numeri 27-28, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una postazione di ricetrasmissione segnali radiotelevisivi, stazione meteo e sistema antincendio, trincea di collegamento ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in località Carotte, da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/36236).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assogettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per l'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in località Carotte da parte dell'ENEL S.p.a.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabiltà tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voto unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 14, mappali numeri 338-339, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un impianto di illuminazione pubblica in località Carotte, da parte dell'ENEL S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5433

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Duno dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca antincendio interrata, da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/36237).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88 costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Duno (Varese), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Duno (Varese) per la realizzazione di una vasca antincendio interrata;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabiltà tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voto unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Duno (Varese), fogli numeri 3 e 5, mappale n. 1567, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una vasca antincendio interrata;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5434

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cavidotto, traliccio e fabbricato per impianti telefonici da parte del sig. Pasini Bruno in qualità di amministratore unico della soc. Video Press Production S.r.l. (Deliberazione n. VI/36238).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pasini Bruno in qualità di amministratore unico della soc. Video Press Production S.r.l. per la realizzazione di cavidotto, traliccio e fabbricato per impianti telefonici;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabiltà tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio 38, mappale n. 358, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

di cavidotto, traliccio e fabbricato per impianti telefonici da parte del sig. Pasini Bruno in qualità di amministratore unico della soc. Video Press Production S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5435

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una nuova bretella stradale a servizio dei fondi agricoli in locazione «Pedruna» da parte del sig. Sala Domenico Renato. (Deliberazione n. VI/36239).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte del sig. Sala Domenico Renato per la realizzazione di nuova bretella stradale a servizio dei fondi agricoli in località «Pedruna»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto oltre che il dirigente del servivio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 26, mappali numeri 106, 113, 111, 110, 109, 188, 189, 190, 108, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova bretella stradale a servizio dei fondi agricoli in località «Pedruna» da parte del sig. Sala Domenico Renato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5436

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per intervento di manutenzione forestale in località Bosco Valandrea da parte della comunità montana Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/36240).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norrna della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazionc n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/ 30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Alta Valtellina per intervento di manutenzione in località «Bosco Valandrea»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto oltre che il dirigente del servivio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 26, mappali n. 30, 36, 40, 41, 42, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per intervento di manutenzione forestale in località «Bosco Valandrea» da parte della comunità montana Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5437

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di miglioramento dell'alpeggio «Alpe Colina» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/36241).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex legge* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessiti di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, overo economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Postalesio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di opere di miglioramento dell'alpeggio «Alpe Colina»;

che dalle risultanze istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servivio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (Sondrio), fg. 1, mapp. n. 3, 4, 5, 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di miglioramento dell'alpeggio «Alpe Colina» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto dal precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5438

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Oneta dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada intercomunale Colle di Zambla da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/36242).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dci luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norrna della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, overo economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Oneta (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di strada intercomunale «Colle di Zambla»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Oneta (Bergamo), mappali numeri 1090/c, 1090/b, 2272, 1727/a, 1727/b, 1494/a, 1494/b, 1728, 2274, 2273, 2232, 2090, 2080, 2079, 2074, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada intercomunale Colle di Zambla da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5439

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 24923 del 18 febbraio 1997 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di restauro conservativo di una baita in località "Sovillasca" da parte del sig. Pedrini Alfio». (Deliberazione n. VI/36243).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 18 febbraio 1997 n. 24923, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), mappale n. 32, foglio n. 3, dagli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/1985, art. 1-*ter;*

Visto che nella suddetta deliberazione, per mero errore materiale, non è stato trascritto un mappale, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Sondalo (Sondrio) nell'istanza di stralcio prot. n. 35021 del 29 agosto 1996;

Considerato che l'esatto oggetto di stralcio è il seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 3, mappali numeri 32 e 33 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realzzazione di opere di restauro conservativo di una baita in località «Sovillasca» da parte del sig. Pedrini Alfio»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del suddetto errore materiale, contenuto nella succitata deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la delibera di giunta regionale n. 24923 del 18 febbraio 1997 come di seguito riportato: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 3 mappali numeri 32 e 33 dall'ambito territorile n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di restauro conservativo di una baita in località «Sovillasca» da parte del sig. Pedrini Alfio»;

2) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5440

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione Andevenno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto Morscenzo - impermeabilizzazione sorgente n. 2, da parte dell'azienda dei servizi municipali di Sondrio. (Deliberazione n. VI/36244).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939 n. 1497 ovvero *«ope legis»* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, e con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre, un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed econorni-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Castione Andevenno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'azienda dei servizi municipali di Sondrio per la realizzazione di acquedotto Morscenzo - impermeabilizzazione sorgente n. 2;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliati e fatte proprie le valutazioni considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castione Andevenno, foglio n. 1, mappale n. 1, per la sola parte interessata e necessaria in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto Morscenzo - impermeabilizzazione sorgente n. 2 da parte dell'azienda dei servizi municipali di Sondrio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5441

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione del fabbricato Alpe Mortirolo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/36245).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *«ope legis»* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, e con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in

quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale, per la sistemazione del fabbricato Alpe Mortirolo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 20, mappali numeri 18, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione del fabbricato Alpe Mortirolo da parte dell'amministrazione comunale di Mazzo di Valtellina (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5442

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino e sistemazione di alpeggi nelle località Entova e Palù da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/36246).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939 n. 1497, ovvero *«ope legis»* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, e con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte dell'amministrazione comunale, per ripristino e sistemazione alpeggi nelle località Antova e Palù;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 7, mappali numeri 3-4, foglio n. 18, mappale n. 7, per la sola parte interessata e necessaria in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ripristino e sistemazione alpeggi nelle località Entova e Palù da parte dell'amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5443

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento emanato con decreto rettorale n. 2430 del 1° dicembre 1995;

Visto il precedente statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modifiche a cui è fatto riferimento per gli ordinamenti didattici delle facoltà;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di sociologia dell'11 febbraio 1998 con la quale è chiesta una diversa collocazione degli insegnamenti obbligatori sul primo e secondo biennio;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 95, 101 e 119;

Preso atto dell'atto di indirizzo del Ministro del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, e del 19 settembre 1997, prot. n. 2307;

Vista la direttiva impartita con nota del Ministro in data 31 ottobre 1997, prot. n. 2402;

Ritenuto che la modifica richiesta dalla facoltà non rivesta carattere di innovazione sostanziale rispetto agli ordinamenti didattici nazionale e quindi possa essere adottata nell'ambito dell'autonomia in tema di organizzazione della didattica;

Sentito il parere favorevole espresso dal senato accademico in data 21 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 28 maggio 1998 con la quale si approva la modifica agli articoli 26 e 27 dell'ordinamento didattico della facoltà di sociologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modifiche è ulteriormente modificato come segue:

Capo I

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Art. 26.

Il primo biennio propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale:

1) Sociologia (istituzioni), Q05A;
2) Storia del pensiero sociologico, Q05A;
3) Antropologia culturale, M05X;
4) Storia contemporanea, M04X;
5) Economia politica, P01E;
6) Statistica, S01A;
7) Metodologia delle scienze sociali, Q05A;
8) Matematica per le scienze sociali, S04A;
9) Sociologia (corso avanzato), Q05A;
10) Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Q05A.

Art. 27.

Il secondo biennio, progredito, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

11) Psicologia sociale, M11B;
12) Istituzioni di diritto pubblico, N09X.

(Rimane invariata la rimanente parte del presente articolo).

(Omissis).

Trento, 9 giugno 1998

Il rettore

98A5431

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1998.

Rettifica al decreto rettorale 11 ottobre 1997 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto rettorale 11 ottobre 1997, n. 2539 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1997);

Riscontrato che nello stesso, dopo l'art. 319 e prima dell'art. 322, sono state inserite le numerazioni 299 e 300 per mero errore materiale;

Decreta

che gli articoli 299 e 300 del decreto rettorale 11 ottobre 1997, n. 2539 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1997) devono intendersi rispettivamente come 320 e 321.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 3 giugno 1998

Il rettore: CALZONI

98A5430

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 19 giugno 1998.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Note tecniche relative alle tabelle di codifica previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992. Note tecniche sui criteri di raccordo nell'ambito dei dati aggregati da inoltrare mensilmente all'Ufficio italiano dei cambi.

A) In ragione della nuova classificazione della clientela per settori di attività economica, di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 558420 del 17 giugno 1998, l'allegato *D* della circolare dell'Ufficio italiano dei cambi del 6 agosto 1992, contenente la tabella dei sottogruppi di attività economica, è integralmente sostituito da quello qui di seguito riportato:

ALLEGATO *D*

TABELLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Descrizione sottogruppi	Numero codice
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
Amministrazioni centrali:	
amministrazione statale e Organi costituzionali	102
tesoro dello Stato	100
enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	165
enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	166
enti di ricerca	167
Amministrazioni locali:	
amministrazioni regionali	120
amministrazioni provinciali e città metropolitane	121
amministrazioni comunali e unioni di comuni	173
enti produttori di servizi sanitari	174
altri enti produttori di servizi sanitari	175
enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	176
enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	177
Enti di previdenza e assistenza sociale:	
enti di previdenza e assistenza sociale	191
SOCIETÀ FINANZIARIE	
Autorità bancarie centrali:	
Banca d'Italia	300
Ufficio italiano cambi (U.I.C.)	301
Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche:	
sistema bancario	245
Altre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari:	
Cassa DD.PP.	101
fondi comuni di investimento monetario	247
Altri intermediari finanziari:	
fondazioni bancarie	250
holding finanziarie pubbliche	255
holding finanziarie private	256
merchant banks	257
società di leasing	258
società di factoring	259
società di credito al consumo	263
società di intermediazione mobiliare (SIM)	264
società fiduciarie di gestione	265
fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (Sicav)	266
altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	267
altre finanziarie	268
Ausiliari finanziari:	
società di gestione di fondi	270
società fiduciarie di amministrazione	273
enti preposti al funzionamento dei mercati	275
agenti di cambio	276
associazioni bancarie	329
associazioni tra imprese finanziarie e assicurative	278
autorità centrali di controllo	279
mediatori, agenti e consulenti di assicurazione	280
promotori finanziari	283
altri ausiliari finanziari	284
Imprese di assicurazione e fondi pensione:	
imprese di assicurazione	294
fondi pensione	295
altri fondi previdenziali	296

Descrizione sottogruppi	Numero codice
SOCIETÀ NON FINANZIARIE	
Imprese pubbliche:	
aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate	470
imprese partecipate dallo Stato	471
imprese a partecipazione regionale o locale	472
altre unità pubbliche	473
holding pubbliche	474
Imprese private:	
imprese produttive	430
holding private	431
Associazioni fra imprese non finanziarie:	
associazioni fra imprese non finanziarie	450
Quasi-società non finanziarie artigiane:	
unità o società con 20 o più addetti	480
unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	481
società con meno di 20 addetti	482
Quasi-società non finanziarie altre:	
unità o società con 20 o più addetti	490
unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti	491
società con meno di 20 addetti	492
FAMIGLIE	
Famiglie produttrici:	
artigiani	614
altre famiglie produttrici	615
Famiglie consumatrici:	
famiglie consumatrici	600
ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE	
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:	
istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi	500
istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili	501
RESTO DEL MONDO	
Amministrazioni pubbliche:	
amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'UM	704
amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'UM	705
amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'UM	706
amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'UM	707
amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'UM	708
amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'UM	709
enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'UM	713
enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'UM	714
amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE	715
Istituzioni finanziarie monetarie:	
autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM	724
autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'UM	725
autorità bancarie centrali dei paesi non UE	726
sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM	727
sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM	728
sistema bancario dei paesi non UE	729
altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'UM	733
altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'UM	734
altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE	735
Altre società finanziarie:	
altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'UM	739
altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM	743
imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell'UM	744
imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell'UM	745
ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'UM	746
ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM	747
altre società finanziarie di paesi non UE	748
Società non finanziarie:	
società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM	757
società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM	758
società non finanziarie di paesi non UE	759
Famiglie:	
famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UM	768
famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UM	769
famiglie produttrici di paesi non UE	772
famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM	773
famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UM	774
famiglie consumatrici di paesi non UE	775
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie:	
istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei Paesi UE membri dell'UM	783
istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei Paesi UE non membri dell'UM	784
istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di Paesi non UE	785
Organismi internazionali e altre istituzioni:	
Banca centrale Europea	791
istituzioni dell'UE	770
altri organismi	771
rappresentanze estere	794
UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE	
Unità non classificabili e non classificate:	
unità non classificabili	551
unità non classificate	552

N.B. — Resta fermo che per le «Società non finanziarie» (codici sottogruppo 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492) e le «Famiglie produttrici» (codici sottogruppo 614 e 615) va sempre indicato il ramo di attività secondo la classificazione riportata nell'allegato *E* della Circolare U.I.C. del 6 agosto 1992.

B) La tabella di raccordo tra la settorizzazione sintetica, prevista per le segnalazioni mensili aggregate, i sottogruppi ed i rami di attività economica, di cui all'allegato *C* della circolare dell'Ufficio italiano dei cambi del 21 agosto 1992, è sostituita dalla seguente:

CRITERI DI RACCORDO TRA LA SETTORIZZAZIONE SINTETICA, PREVISTA PER LE SEGNALAZIONI AGGREGATE, I SOTTOGRUPPI E I RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Codice	Settorizzazione sintetica U.I.C.	Nuovo sottogruppo	Rami di attività
302	Altri intermediari finanziari	250, 255-259, 263-268, 270, 273, 275, 276, 329, 278-280, 283, 284	
401	Commercio all'ingrosso	470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	611-619, 630
402	Commercio al minuto	470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	641-656
500	Servizi	470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	660-984
600	Altri	470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492	620
600	Altri	500-738, 740-742, 760-767, 770, 771, 776-999	
700	Resto del mondo - Società Finanziarie	739, 743-748	
701	Resto del mondo - Società non Finanziarie - Famiglie	757-759, 768, 769, 772-775	

Il direttore: CIAMPICALI

98A5454

CIRCOLARE 22 giugno 1998.

Obblighi di comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e comunicazione di dati da parte degli intermediari finanziari.

A seguito dell'aggiornamento della classificazione della clientela per settori di attività economica, conformemente alle previsioni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95), gli allegati della circolare dell'Ufficio italiano dei cambi del 2 giugno 1995, recanti «Istruzioni per la compilazione dei modelli AR-1 e AR-3» e «Tabella dei sottogruppi di attività economica», sono sostituiti dai seguenti:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI AR-1 E AR-3

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 106, commi 6 e 7, del testo unico, nell'effettuazione delle comunicazioni indicate nelle istruzioni contenute nel provvedimento che precede, gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico si servono del modello AR-1; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso detti intermediari si servono del modello AR-3.

I modelli in parola possono essere fotocopiati, ove necessario per completare la comunicazione.

I campi numerici devono essere riempiti a sinistra da tanti zeri quanti sono necessari per riempire il campo.

In caso di variazioni consistenti nella cessazione da una carica e nella contestuale assunzione di un'altra carica nell'ambito della medesima società o ente la cessazione e la nuova nomina formano oggetto di comunicazione in distinti e successivi riquadri.

MODELLO AR-1

Quadro A.

Nel campo 1 va riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Nel campo 2 va indicato il numero di iscrizione attribuito dall'Ufficio italiano dei cambi.

Nel campo 3 va riportata la data di compilazione del modello.

Nel campo 4 va inserita la data di notifica del provvedimento di iscrizione.

Il campo «Numero foglio» deve contenere il numero progressivo del foglio compilato.

Il campo «Totale fogli» deve riportare l'indicazione del numero complessivo dei fogli compilati.

Nel riquadro relativo deve essere indicato se si tratta della prima comunicazione dovuta o di successiva comunicazione di variazione.

Quadri B.

Vanno compilati tanti Quadri **B** quanti sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, riportando in quadri consecutivi i dati dei soggetti che svolgono funzioni della stessa specie.

Dopo l'indicazione del codice fiscale del soggetto, va riportato il codice relativo alla carica ricoperta, attenendosi alla seguente codifica:

01 Direttore generale
02 Carica equivalente a direttore generale
03 Sindaco effettivo
04 Sindaco supplente
05 Presidente collegio sindacale
06 Amministratore
07 Presidente consiglio d'amministrazione
08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
09 Amministratore delegato
10 Altre cariche
11 Amministratore unico

Nel campo «Data accettazione nomina» va riportata la data in cui il soggetto ha accettato la carica per la prima volta, anche se successivamente vi sono state riconferme.

Le tre caselle in basso a sinistra del quadro vanno riempite obbligatoriamente in caso di comunicazione di variazione.

Per le comunicazioni di cessazione, vale la seguente codifica:

01 Cause naturali
02 Dimissioni
03 Fine incarico
04 Decadenza (art. 109, comma 2, del testo unico)
05 Sospensione dall'incarico (art. 109, comma 3, del testo unico).

MODELLO AR-3

Il modello va compilato, a cura del diretto interessato e sotto la sua personale responsabilità, da ogni esponente aziendale di intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico che ricopra cariche comportanti lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso altre società o enti di qualsiasi natura, in Italia ed all'estero.

Si applicano le medesime indicazioni illustrate con riferimento al modello AR-1, con le precisazioni che seguono.

Il campo relativo al numero di iscrizione nell'elenco va valorizzato, ovviamente, nei soli casi nei quali la società o l'ente nel quale l'esponente aziendale ricopre cariche rilevanti ai fini della comunicazione sia soggetto iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico ovvero in una delle sezioni di esso previste dagli articoli 113 e 155, comma 4, del testo unico.

Nel campo 16, relativo alla provincia della sede legale, va indicato «EE» ove quest'ultima sia ubicata fuori del territorio nazionale.

Il campo 17, relativo alla natura giuridica, va riempito secondo la seguente codifica:

A Società per azioni
B Società in accomandita per azioni
C Società a responsabilità limitata
D Cooperativa
E Società in nome collettivo
F Società in accomandita semplice
G Società semplice
H Ditta individuale
I Consorzio
L Associazione
M Società di fatto
N Company
O Fondazione
P Incorporated
Q Filiale di società estera
R Persona fisica
S Non nota
T Cooperativa a responsabilità limitata
U Società consortile
V Società consortile per azioni

I campi 18, «Settore di attività» e 19, «Ramo di attività» devono essere valorizzati con i codici appropriati contenuti nelle tabelle allegate, relative rispettivamente alla classificazione dei sottogruppi e dei rami di attività.

Qualora non sia possibile individuare il sottogruppo riferibile all'attività della società o ente nel quale si ricopre la carica segnalata, potranno essere riportati i codici generici 430 («Imprese produttive»), 551 («Unità non classificabili») o 552 («Unità non classificate»).

Resta fermo che per le società non finanziarie (codici sottogruppo 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492) e le famiglie produttrici (codici sottogruppo 614 e 615) va sempre indicato il ramo di attività secondo la classificazione riportata nella «Tabella dei rami di attività economica».

LLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Descrizione
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Amministrazioni centrali
Amministrazione statale e Organi costituzionali
Tesoro dello Stato
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Enti di ricerca
Amministrazioni locali
Amministrazioni regionali
Amministrazioni provinciali e città metropolitane
Amministrazioni comunali e unioni di comuni
Enti produttori di servizi sanitari
Altri enti produttori di servizi sanitari
Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Enti di previdenza e assistenza sociale
Enti di previdenza e assistenza sociale
SOCIETÀ FINANZIARIE
Autorità bancarie centrali
Banca d'Italia
Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)
Altre istituzioni finanziarie monetarie: banche
Sistema bancario
ltre istituzioni finanziarie monetarie: altri intermediari
Cassa DD.PP.
Fondi comuni di investimento monetario
Altri intermediari finanziari
Fondazioni bancarie
Holding finanziarie pubbliche
Holding finanziarie private
Merchant banks
Società di leasing
Società di factoring
Società di credito al consumo
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
Società fiduciarie di gestione
Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (Sicav)
Altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)
Altre finanziarie

Codice	Descrizione
	Ausiliari finanziari
270	Società di gestione di fondi
273	Società fiduciarie di amministrazione
275	Enti preposti al funzionamento dei mercati
276	Agenti di cambio
329	Associazioni bancarie
278	Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative
279	Autorità centrali di controllo
280	Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione
283	Promotori finanziari
284	Altri ausiliari finanziari
	Imprese di assicurazione e fondi pensione
294	Imprese di assicurazione
295	Fondi pensione
296	Altri fondi previdenziali
	SOCIETÀ NON FINANZIARIE
	Imprese pubbliche
470	Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate
471	Imprese partecipate dallo Stato
472	Imprese a partecipazione regionale o locale
473	Altre unità pubbliche
474	Holding pubbliche
	Imprese private
430	Imprese produttive
431	Holding private
	Associazioni fra imprese non finanziarie
450	Associazioni fra imprese non finanziarie
	Quasi-società non finanziarie artigiane
480	Unità o società con 20 o più addetti
481	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti
482	Società con meno di 20 addetti
	Quasi-società non finanziarie altre
490	Unità o società con 20 o più addetti
491	Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti
492	Società con meno di 20 addetti
	FAMIGLIE
	Famiglie produttrici
614	Artigiani
615	Altre famiglie produttrici
	Famiglie consumatrici
600	Famiglie consumatrici

Codice	Descrizione
—	—

ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

500	Istituzioni ed enti ecclesiastici e religiosi
501	Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili

RESTO DEL MONDO

Amministrazioni pubbliche

704	Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'UM
705	Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'UM
706	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE membri dell'UM
707	Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'UM
708	Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'UM
709	Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'UM
713	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell'UM
714	Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell'UM
715	Amministrazioni pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE

Istituzioni finanziarie monetarie

724	Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM
725	Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'UM
726	Autorità bancarie centrali dei paesi non UE
727	Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM
728	Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM
729	Sistema bancario dei paesi non UE
733	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell'UM
734	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell'UM
735	Altre istituzioni finanziarie monetarie dei paesi non UE

Altre società finanziarie

739	Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'UM
743	Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM
744	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell'UM
745	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell'UM
746	Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell'UM
747	Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM
748	Altre società finanziarie di paesi non UE

Società non finanziarie

757	Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM
758	Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM
759	Società non finanziarie di paesi non UE

Famiglie

768	Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell'UM
769	Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UM
772	Famiglie produttrici di paesi non UE
773	Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM
774	Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UM
775	Famiglie consumatrici di paesi non UE

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

783	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell'UM
784	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell'UM
785	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE

Organismi internazionali e altre istituzioni

791	Banca Centrale Europea
770	Istituzioni dell'UE
771	Altri organismi
794	Rappresentanze estere

UNITÀ NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE

Unità non classificabili e non classificate

551	Unità non classificabili
552	Unità non classificate

L'allegato alla circolare 2 giugno 1995 dell'Ufficio italiano dei cambi recante «Tabella dei rami di attività economica» rimane invariato.

Il direttore: CIAMPICALI

98A5455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 giugno 1998

Dollaro USA	1775,22
ECU	1950,79
Marco tedesco	985,14
Franco francese	293,87
Lira sterlina	2966,04
Fiorino olandese	874,06
Franco belga	47,759
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,66
Lira irlandese	2479,80
Dracma greca	5,840
Escudo portoghese	9,621
Dollaro canadese	1206,07
Yen giapponese	12,656
Franco svizzero	1179,94
Scellino austriaco	140,02
Corona norvegese	233,55
Corona svedese	224,48
Marco finlandese	324,12
Dollaro australiano	1084,13

98A5536

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Starmast»

Decreto n. 59 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario STARMAST (cefoperazone) - pomata endomammaria.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 tubi siringa da 5 g, A.I.C. n. 102392014;

4 tubi siringa da 5 g, A.I.C. n. 102392026;

12 tubi siringa da 5 g, A.I.C. n. 102392038.

Composizione: 1 tubo-siringa da 5 g contiene:

principi attivi: cefoperazone sodico 310 mg (pari a cefoperazone 300 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine.

Indicazioni terapeutiche: terapia, durante il periodo della lattazione, delle infezioni batteriche primarie e secondarie a carico della mammella sostenute da microrganismi sensibili al cefoperazone.

Tempo di attesa:

carni: 3 giorni;

latte: 72 ore (6 mungiture).

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5467

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mesalin»

Decreto n. 60 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario MESALIN (estradiolo benzoato) soluzione per iniezione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia, S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 5 ml, A.I.C. n. 102355017;

5 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 102355029;

10 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 102355031.

Composizione per 1 ml:

principio attivo: estradiolo benzoato 0,2 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento conseguente ad un accoppiamento indesiderato nelle cagne.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5466

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen Ceppi/L»

Decreto n. 62 del 15 maggio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario CANIGEN CEPPI/L vaccino polivalente per la protezione dei cani contro il cimurro, l'epatite contagiosa canina, la parvovirosi, la parainfluenza canina e la leptospirosi.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Virbac S.A. - Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via dei Gracchi 30, codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 dose con siringa, A.I.C. n. 102469018;

scatola da 10 dosi con siringa, A.I.C. n. 102469020;

scatola da 100 dosi con siringa, A.I.C. n. 102469032;

scatola da 30 dosi con siringa, A.I.C. n. 102469044;

scatola da 50 dosi con siringa, A.I.C. n. 102469057.

Composizione qualitativa e quantitativa: ciascuna dose da 1 ml contiene:

frazione liofilizzata e frazione liquida: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro il cimurro, l'epatite contagiosa canina, la parvovirosi, la tosse dei canili e le leptospirosi. I cuccioli devono avere 8 settimane o più.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5468

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Insol Tricofito»

Decreto n. 66 del 15 maggio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario INSOL TRICOFITO vaccino inattivato per bovini.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., Firenze, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: Serumwerk Memsen - Hoyerhagen.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102312016;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102312028;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102312030.

Composizione: 1 ml di vaccino contiene:

principi attivi: tricofito verrucoso ceppo n. 410 17 milioni di microconidia, tricofito mentagrofito ceppo n. 1032 17 milioni di microconidia, tricofito sarcisovo ceppo n. 551 17 milioni di microconidia;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di bovini, da un mese di età in su, contro la tricofitosi causata da tricofito verrucoso, tricofito mentagrofito e/o tricofito sarcisovo, inoltre per il trattamento di bovini affetti da tricofitosi causata da queste specie di funghi.

Tempo di attesa:

carni: 3 giorni;

latte: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5465

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Cefatron»

Decreto n. 58 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON (cefapirina sodica), pomata antimastitica, nelle confezioni 20 tubi-siringa da 5 ml e 60 tubi-siringa da 5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. presso l'officina consortile che ha sede al suddetto indirizzo.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Cefatron asciutta»:

20 tubi-siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101714210;

60 tubi-siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101714222.

«Cefatron L»:

20 tubi-siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101714234;

60 tubi-siringa da 5 ml, A.I.C. n. 101714246.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Hy-50»

Decreto n. 61 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario HY-50 (sodio jaluronato) soluzione acquosa sterile.

Titolare A.I.C.: società Bexco Pharma Inc. 6889 Rexwood Road, Suite 5 - Mississauga Ontario - Canada, rappresentata in Italia dalla società Equality S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via Montello, 20, codice fiscale n. 09990390156.

Modifica apportata: validità: il periodo di validità autorizzata è ora esteso a 24 mesi.

I lotti già prodotti della specialità medicinale sopracitata, avente la validità precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5477

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Gentodiar Gel»

Decreto n. 63 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario GENTODIAR GEL, (gentamicina solfato).

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia della società Intervet Italia S.r.l., son sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate: nuova confenzione: è autorizzata l'immissione in commercio anche della confezione:

flaconi da 1.000 ml (pari a circa 1.000 dosi), A.I.C. numero 100282021.

Validità: il periodo di validità autorizzata è ora esteso a 5 anni.

I lotti già prodotti della specialità medicinale sopracitata, avente la validità precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5476

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Opticortenol S»

Decreto n. 64 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario OPTICORTENOL S soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Ciba-Geigy A.G. di Basilea (Svizzera).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra 9, codice fiscale n. 01305480350.

Produttore: Izo S.p.a., via Cremona, 282 - Brescia.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101134029.

La confezione flacone da 50 ml è revocata su rinuncia della nuova società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5475

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Biofast»

Decreto n. 65 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BIOFAST (amoxicillina) flaconi da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Irlanda del Nord, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, codice fiscale n. 00421210485.

Modifica apportata: tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

carni - bovini: 18 giorni; ovini: 7 giorni; suini: 14 giorni;

latte - bovini: 2 ore (4 mungiture); ovini: non somministrare nelle pecore il cui latte è destinato all'alimentazione umana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti i tempi di sospensione precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Biofast La»

Decreto n. 67 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BIOFAST LA (amoxicillina) flaconi da 100 e 250 ml - 6 flaconi da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Irlanda del Nord, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, codice fiscale n. 00421210485.

Modifica apportata: tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono:

carni - bovini: 21 giorni; ovini e suini: 14 giorni;

latte - bovini: 72 ore (6 mungiture); ovini: non somministrare nelle pecore il cui latte è destinato all'alimentazione umana.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti i tempi di sospensione precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario: «Argonyl», «Desaschok», «Ergoantemovis», «Fosfocarnitina», «Gentasum», «Kanapront», «Lidocaina», «Meflosyl», «Pulmovet», «Rocartin B12», «Rossovet Carnitina», «Tinkanium», «Sintocin».

Decreto n. 68 del 15 maggio 1998

Prodotti per uso veterinario: ARGONYL, DESASCHOK, ERGOANTEMOVIS, FOSFOCARNITINA, GENTASUM, KANAPRONT, LIDOCAINA, MEFLOSYL, PULMOVET, ROCARTIN B12, ROSSOVET CARNITINA, TINKANIUM, SINTOCIN.

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Heath, con sede legale e fiscale in Parma, codice fiscale n. 00278930490.

Modifica apportata: produttore: i prodotti per uso veterinario suddetti sono ora prodotti anche presso lo stabilimento Fort Dodge S.A. Vall De Bianya - Girona (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5472

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Cydectin 1%»

Decreto n. 69 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale CYDECTIN 1% (moxidectin) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00130300874.

Modifica apportata: produttore:

la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta dalla Fort Dodge Veterinaria SA - Girona (Spagna).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5471

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Skanitrol»

Decreto n. 70 del 15 maggio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SKANITROL (nitroscanato) per cani preparazioni e confezioni: 100 e 16 compresse da 100 mg e 60 e 8 compresse da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited, Loughrea Co. Galway (Repubblica d'Irlanda).

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: (limitatamente al rappresentante in Italia).

La ditta estera Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd - Loughrea, Co. Galway (Repubblica d'Irlanda) è ora rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale n. 0088906158.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5470

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonerg»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M.9/D206 del 19 giugno 1998

TONERG:

30 compresse 450 mg, A.I.C. n. 028047 013;

20 bustine granulare 900 mg, A.I.C. n. 028047 037;

i.v. 10 fiale 450 mg, A.I.C. n. 028047 076.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5464

Comunicato concernente modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Nobivac Tricat». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1998).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 40 del 21 aprile 1998, a pag. 11, seconda colonna, laddove è scritto: «La confezione da 5 flaconi da una dose è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.», aggiungere dopo la parole A.I.C.: «i lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata etichetta».

98A5478

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1996) ed afferenti il programma nazionale di ricerca per la microelettronica e la bioelettronica.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1998, prot. n. 541 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1996) ed afferenti il programma nazionale di ricerca per la microelettronica e la bioelettronica, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato scelto il seguente soggetto:

Tema 6 «Sensori chimico-biologici per l'ambiente» Technobiochip S.c.a.r.l. - Marciana (Livorno).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.142,2 milioni di lire (al netto di I.V.A.), di cui 7.302,2 milioni per le attività di ricerca e 840 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle attività d formazione al soggetto scelto verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, delal legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5457

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione di associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale n. 9890622 del 4 maggio 1998, l'associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari «Alto Tavoliere», con sede in Foggia, via Michelangelo n. 95, è stata cancellata dal n. 133 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge a. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9890619 del 4 maggio 1998, l'associazione produttori «Nocciole dei Cimini - Associmina», con sede in Vignanello, località Piane Trosce - 01039 Viterbo, è stata cancellata dal n. 4 (frutta a guscio) dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9890623 del 4 maggio 1998, l'associazione regionale produttori ortofrutticoli ed agrumari «Arpoa», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), vai Aldo Moro n. 5, è stata cancellata dal n. 124 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9890621 del 4 maggio 1998, l'associazione di zona tra produttori agrumari ed ortofrutticoli delle province di Lecce, Matera e Taranto «Azpao», con sede in Massafra (Taranto), via Ciura S.C., è è stata cancellata dal n. 28 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale n. 9890620 del 4 maggio 1998, l'associazione tra produttori ortofrutticoli «Mediterranea», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), via Allaro n. 2, è stata cancellata dal n. 180 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

98A5456

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università deli studi di Macerata risulta vacante un posto di professore universitario di prima fascia - settore scientifico-disciplinare L18A (lingua e letteratura inglese) per la disciplina sottospeficata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese (terzo e quarto anno) (sett. L18A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplianre predisposto dall'università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

98A5459

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 6 0 9 8 *

L. 1.500